

Testo Unico delle disposizioni della regolazione della qualità e delle tariffe
dei servizi di distribuzione e misura del gas per il periodo di regolazione 2009-2012
(TUDG)

PARTE II
REGOLAZIONE DELLE TARIFFE
DEI SERVIZI DI DISTRIBUZIONE E MISURA DEL GAS
PER IL PERIODO DI REGOLAZIONE 2009-2012
(RTDG)

INDICE

SEZIONE I DEFINIZIONI	7
Articolo 1 Definizioni	7
SEZIONE II DISTRIBUZIONE E MISURA DEL GAS NATURALE	11
TITOLO 1 DISPOSIZIONI GENERALI	11
Articolo 2 Ambito oggettivo di applicazione	11
Articolo 3 Regimi di determinazione dei vincoli per il servizio di distribuzione..	11
Articolo 4 Composizione del capitale investito iniziale riconosciuto ai fini regolatori.....	12
Articolo 5 Immobilizzazioni di località e immobilizzazioni centralizzate	13
Articolo 6 Aggiornamento all'anno 2009	13
Articolo 7 Presentazione dei dati all'Autorità	14
TITOLO 2 DETERMINAZIONE DEL VALORE DELLE IMMOBILIZZAZIONI NETTE	15
CAPO 1 Determinazione del valore iniziale delle immobilizzazioni centralizzate	15
Articolo 8 Immobili e fabbricati non industriali	15
Articolo 9 Altre immobilizzazioni materiali e immobilizzazioni immateriali.....	16
CAPO 2 Determinazione del valore iniziale delle immobilizzazioni di località nel regime ordinario	17
Articolo 10 Valore delle immobilizzazioni materiali lorde relative al servizio di distribuzione e al servizio di misura	17
Articolo 11 Valore delle immobilizzazioni materiali nette relative all'attività di distribuzione	17
Articolo 12 Determinazione del costo storico per il caso di cespiti acquisiti singolarmente al di fuori di processi di aggregazione societaria o realizzati all'interno dell'impresa distributrice	18
Articolo 13 Determinazione del costo storico per il caso di cespiti acquisiti all'interno di processi di aggregazione societaria avvenuti fino al 31 dicembre 2003	18
Articolo 14 Determinazione del costo storico per il caso di cespiti acquisiti all'interno di processi di aggregazione societaria avvenuti successivamente al 31 dicembre 2003	20
Articolo 15 Procedura di ricostruzione per casi di dati non dettagliati per località e tipologia di cespiti.....	20
CAPO 3 Trattamento dei contributi	21
Articolo 16 Trattamento contributi	21
CAPO 4 Gradualità	23
Articolo 17 Gradualità nell'applicazione dei nuovi criteri	23
TITOLO 3 LIVELLI INIZIALI DELLA REMUNERAZIONE DEL CAPITALE INVESTITO E DELL'AMMORTAMENTO	25

Articolo 18 Remunerazione del capitale investito netto centralizzato.....	25
Articolo 19 Ammortamenti cespiti centralizzati.....	25
Articolo 20 Remunerazione del capitale investito nei cespiti di località.....	26
Articolo 21 Ammortamento dei cespiti di località.....	26
TITOLO 4 TARIFFA DI RIFERIMENTO E VINCOLI AI RICAVI	
AMMESSI NEL REGIME ORDINARIO	27
CAPO 1 Tariffa di riferimento	27
Articolo 22 Tariffa di riferimento	27
Articolo 23 Tariffa di riferimento per il servizio di distribuzione	27
Articolo 24 Tariffa di riferimento per il servizio di misura	28
Articolo 25 Tariffa di riferimento relativa alla commercializzazione dei servizi di distribuzione e di misura	29
CAPO 2 Vincoli ai ricavi ammessi	29
Articolo 26 Composizione del vincolo ai ricavi ammessi di impresa	29
Articolo 27 Composizione del vincolo ai ricavi ammessi a copertura dei costi del servizio di distribuzione	30
Articolo 28 Vincolo a copertura dei costi centralizzati del servizio di distribuzione	30
Articolo 29 Vincoli ai ricavi ammessi a copertura dei costi di località relativi al servizio di distribuzione	30
Articolo 30 Vincolo ai ricavi ammessi a copertura dei costi del servizio di misura	31
Articolo 31 Vincoli ai ricavi ammessi a copertura dei costi di capitale relativi al servizio di misura	31
Articolo 32 Vincoli ai ricavi ammessi a copertura dei costi operativi relativi al servizio di misura	31
Articolo 33 Vincoli ai ricavi ammessi a copertura dei costi operativi relativi alla commercializzazione dei servizi di distribuzione e di misura.....	32
TITOLO 5 TARIFFE OBBLIGATORIE	33
Articolo 34 Tariffa obbligatoria.....	33
Articolo 35 Tariffa obbligatoria per i servizi di distribuzione e misura	33
Articolo 36 Ambito tariffario.....	34
Articolo 37 Criteri generali per la determinazione delle componenti della tariffa obbligatoria.....	34
Articolo 38 Modalità di calcolo dei coefficienti di conversione dei volumi misurati per il gas naturale.....	35
Articolo 39	38
Articolo 40	38
TITOLO 6 AGGIORNAMENTO ANNUALE DELLE COMPONENTI	
DELLA TARIFFA DI RIFERIMENTO	38
Articolo 41 Aggiornamento della componente $t(dis)_{t,d,r}^{opex}$, a copertura dei costi operativi del servizio di distribuzione	38

Articolo 42	Aggiornamento della componenti $t(ins)_{t,c}^{opex}$ $t(rac)_{t,c}^{opex}$, $t(cot)_{t,c}^{opex}$ a copertura dei costi operativi dei servizi di commercializzazione e di misura.....	39
Articolo 43	Aggiornamento delle componenti $t(cen)_{t,c}^{capex}$ a copertura dei costi di capitale centralizzati	39
Articolo 44	Aggiornamento delle componenti $t(dis)_{t,c,i}^{capex}$ a $t(mis)_{t,c,i}^{capex}$ copertura dei costi di capitale di località	40
Articolo 45	Tasso di variazione collegato ai nuovi investimenti.....	41
Articolo 46	Criteri per la valorizzazione dei nuovi investimenti.....	42
TITOLO 7	MECCANISMI DI PEREQUAZIONE	43
Articolo 47	Perequazione.....	43
Articolo 48	Perequazione dei ricavi relativi al servizio di distribuzione – Importo a consuntivo.....	43
Articolo 49	Perequazione dei costi relativi al servizio di misura	44
Articolo 50	Perequazione dei ricavi relativi al servizio di distribuzione – Importi in acconto.....	45
Articolo 51	Quantificazione ed erogazione dei saldi di perequazione	45
TITOLO 8	SOGGETTI RESPONSABILI DEL SERVIZIO DI MISURA GAS NATURALE	47
Articolo 52	Responsabilità per installazione e manutenzione dei misuratori.....	47
Articolo 53	Responsabilità per raccolta, validazione e registrazione misure.....	47
Articolo 54	Disposizioni relative alle misure raccolte.....	47
Articolo 55	Conservazione delle rilevazioni	48
Articolo 56	Remunerazione del servizio di misura nei punti di consegna e nei punti di interconnessione	48
Articolo 57	Divieto di applicazione di corrispettivi non espressamente previsti nella presente RTDG	48
TITOLO 9	DISPOSIZIONI PARTICOLARI	49
Articolo 58	Trattamento nei casi di cambiamento di gestore in una località	49
Articolo 59	Riconoscimento maggiori oneri derivanti dalla presenza di canoni di concessione.....	50
Articolo 60	Disposizioni in materia di derivazioni d’utenza.....	51
Articolo 61	Disposizioni in tema di verifica del gruppo di misura.....	51
TITOLO 10	REGIME INDIVIDUALE	52
CAPO 1	Disposizioni generali	52
Articolo 62	Regime individuale.....	52
Articolo 63	Modifiche in corso di periodo regolatorio – supplementi di istruttoria	52
CAPO 2	Regole per l’ammissione al regime individuale	54
Articolo 64	Ammissione al regime individuale	54
Articolo 65	Organo istruttore.....	55
Articolo 66	Istruttoria individuale	55
Articolo 67	Informazioni economiche e patrimoniali rilevanti	56

CAPO 3	Determinazione dei livelli iniziali delle componenti tariffarie	
	$t(cen)_{t,c,i}^{capex}$, $t(dis)_{t,c,i}^{capex}$ e $t(dis)_{t,c}^{opex}$ per le imprese ammesse al regime	
	individuale	57
	Articolo 68 Determinazione del capitale investito centralizzato e del valore lordo delle immobilizzazioni centralizzate	57
	Articolo 69 Determinazione del capitale investito netto e del valore lordo delle immobilizzazioni di località relative al servizio di distribuzione.....	57
	Articolo 70 Remunerazione del capitale investito e ammortamenti.....	57
	Articolo 71 Metodo del costo storico rivalutato	58
	Articolo 72 Poste rettificative	60
	Articolo 73 Contributi.....	60
	Articolo 74 Ammortamenti.....	60
	Articolo 75 Determinazione costi operativi.....	61
	Articolo 76 Quantificazione dello scostamento massimo ammissibile	61
	Articolo 77 Valutazione dell' ammissibilità dello scostamento	62
	Articolo 78 Determinazione dei livelli iniziali delle componenti $t(cen)_{t,c}^{capex}$, $t(dis)_{t,c,i}^{capex}$, $t(dis)_{t,c}^{opex}$	62
CAPO 4	Aggiornamenti annuali delle componenti $t(cen)_{t,c}^{capex}$, $t(dis)_{t,c,i}^{capex}$, $t(dis)_{t,c}^{opex}$	63
	Articolo 79 Aggiornamenti delle componenti $t(cen)_{t,c}^{capex}$, $t(dis)_{t,c,i}^{capex}$, $t(dis)_{t,c}^{opex}$...	63
SEZIONE III DISTRIBUZIONE DI GAS DIVERSI DAL NATURALE A MEZZO DI RETI CANALIZZATE		64
TITOLO 1 DISPOSIZIONI GENERALI		64
	Articolo 80 Ambito di applicazione.....	64
	Articolo 81 Regimi di determinazione dei vincoli.....	65
	Articolo 82 Composizione del capitale investito riconosciuto ai fini regolatori ...	65
	Articolo 83 Immobilizzazioni di località e immobilizzazioni centralizzate	65
TITOLO 2 DETERMINAZIONE DEL VALORE DELLE IMMOBILIZZAZIONI NETTE, REMUNERAZIONE DEL CAPITALE INVESTITO E AMMORTAMENTO		65
	Articolo 84 Capitale investito, remunerazione del capitale e ammortamenti.....	65
TITOLO 3 TARIFFA DI RIFERIMENTO, VINCOLI AI RICAVI AMMESSI E OPZIONI TARIFFARIE NEL REGIME ORDINARIO		66
CAPO 1	Tariffa di riferimento e composizione dei vincoli ai ricavi ammessi.	66
	Articolo 85 Tariffa di riferimento	66
CAPO 2	Opzioni tariffarie	66
	Articolo 86 Opzioni tariffarie per il servizio di distribuzione e misura.....	66
	Articolo 87 Ammissibilità delle opzioni tariffarie.....	67

Articolo 88 Modalità di calcolo dei coefficienti di conversione dei volumi misurati per i gas diversi dal gas naturale.....	67
TITOLO 4 AGGIORNAMENTO ANNUALE DELLE COMPONENTI DELLA TARIFFA DI RIFERIMENTO	67
Articolo 89 Regole di aggiornamento.....	67
TITOLO 5 REGIME INDIVIDUALE	68
Articolo 90 Regime individuale gas diversi.....	68
SEZIONE IV PRESTAZIONI PATRIMONIALI IMPOSTE	69
Articolo 91 Disposizioni generali	69
Articolo 92 Esazione delle componenti	69
SEZIONE V DISPOSIZIONI IN MATERIA DI CASSA CONGUAGLIO E ULTERIORI ONERI	69
Articolo 93 Conti di gestione.....	69
Articolo 94 Fondo per misure ed interventi per il risparmio energetico e lo sviluppo delle fonti rinnovabili nel settore del gas naturale.....	70
Articolo 95 Conto per la qualità dei servizi gas.....	70
Articolo 96 Conto per la perequazione tariffaria distribuzione gas.....	70
Articolo 97 Conto per la compensazione delle agevolazioni tariffarie ai clienti del settore gas in stato di disagio.....	70
Articolo 98 Altre disposizioni.....	71

SEZIONE I

DEFINIZIONI

Articolo 1 *Definizioni*

1.1 Ai fini dell'interpretazione e dell'applicazione delle disposizioni contenute nella presente Parte II del Testo Unico della regolazione della qualità e delle tariffe dei servizi di distribuzione e misura del gas, relativa alla Regolazione tariffaria dei servizi di distribuzione e misura del gas per il periodo di regolazione 2009-2012 (di seguito RTDG), si applicano le definizioni di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, e le seguenti definizioni:

- **alta pressione** è la pressione relativa del gas superiore a 5 bar (1^a, 2^a e 3^a specie, definite dal decreto 16 aprile 2008, pubblicato l'8 maggio 2008 sul Supplemento Ordinario n. 115 alla Gazzetta Ufficiale n. 107, dei Ministeri dello sviluppo economico e dell'interno (di seguito: decreto 16 aprile 2008);
- **ambito gas diversi** è l'ambito di determinazione delle opzioni tariffarie per il servizio di distribuzione di gas diversi dal gas naturale formato dall'insieme delle località gas diversi appartenenti alla medesima regione e servite dalla medesima impresa distributrice;
- **anno di prima fornitura** è l'anno in cui è stata registrata la prima fornitura di gas in una località, indipendentemente dalla titolarità della gestione;
- **Autorità** è l'Autorità per l'energia elettrica e il gas, istituita ai sensi della legge 14 novembre 1995, n. 481;
- **bassa pressione** è la pressione relativa del gas, definita per il gas naturale dal decreto 16 aprile 2008 e per i gas di petrolio liquefatti dalla norma UNI EN 9860:
 - o non superiore a 0,04 bar (7^a specie) nel caso in cui il gas distribuito sia gas naturale o gas manifatturato;
 - o non superiore a 0,07 bar (7^a specie) nel caso in cui il gas distribuito sia gas di petrolio liquefatto;
- **Cassa** è la Cassa conguaglio per il settore elettrico;
- **cespiti in esercizio** sono i cespiti, presenti nel bilancio, acquisiti dall'esterno o realizzati internamente, installati e utilizzabili per lo scopo per il quale sono stati acquisiti o realizzati, che non siano stati oggetto di radiazioni o dismissioni, ovvero oggetto di successivi interventi di sostituzione ancorché non radiati e/o dismessi e per i quali il fondo di ammortamento calcolato ai fini regolatori non abbia già coperto il valore lordo degli stessi;
- **condizioni standard di un gas** sono ai fini tariffari la temperatura di 15°C e la pressione assoluta di 1,01325 bar;

- **distribuzione del gas naturale** è il servizio di cui all'articolo 4, comma 4.16, della deliberazione n. 11/07, ivi compresa la commercializzazione del servizio di distribuzione;
- **distribuzione, misura e vendita di altri gas a mezzo di reti** è l'attività di cui all'articolo 4, comma 4.20, della deliberazione n. 11/07;
- **fonti contabili obbligatorie** sono il bilancio di esercizio, il libro cespiti, il libro giornale, il libro degli inventari e ogni altro documento contabile tenuto ai sensi di legge;
- **gruppo di misura** è la parte dell'impianto di alimentazione del cliente finale che serve per l'intercettazione, per la misura del gas e per il collegamento all'impianto interno del cliente finale; è comprensivo di un eventuale correttore dei volumi misurati;
- **gruppo di riduzione** è il complesso (assiemato) costituito da regolatori di pressione, da apparecchi ausiliari, da tubazioni, da raccordi e pezzi speciali, aventi la funzione di ridurre la pressione del gas canalizzato da un valore di pressione in entrata variabile a un valore di pressione in uscita predeterminato, fisso o variabile;
- **gruppo di riduzione finale** è:
 - o un gruppo di riduzione avente la funzione di ultima riduzione della pressione per alimentare i clienti finali attraverso una rete di bassa pressione;
 - o è un gruppo di riduzione installato presso il punto di riconsegna in reti in media pressione per l'alimentazione di singoli punti di riconsegna in bassa pressione o media pressione;
- **impianto di derivazione di utenza o allacciamento** è il complesso di tubazioni con dispositivi ed elementi accessori che costituiscono le installazioni necessarie a fornire il gas al cliente finale; l'impianto di derivazione di utenza o allacciamento ha inizio dall'organo di presa (compreso) e si estende fino al gruppo di misura (escluso) e comprende l'eventuale gruppo di riduzione; in assenza del gruppo di misura, l'impianto di derivazione di utenza o allacciamento si estende fino all'organo di intercettazione terminale (incluso) della derivazione stessa;
- **impresa distributrice** è il soggetto che esercita il servizio di distribuzione e di misura del gas;
- **lettura di switch** è la lettura effettuata in occasione del cambio di fornitore;
- **località** è l'unità territoriale minima di riferimento ai fini delle determinazioni tariffarie. La località di norma coincide con il territorio di un singolo comune. Qualora in uno stesso comune siano presenti reti di distribuzione del gas naturale non interconnesse, la località è la parte del territorio del comune servita da una singola rete di distribuzione non interconnessa;
- **località gas diversi** è il comune o la parte di esso servito dalla singola impresa distributrice di gas diversi dal naturale;
- **media pressione** è la pressione relativa del gas, definita per il gas naturale dal decreto 16 aprile 2008 e per i gas di petrolio liquefatti dalla norma UNI EN 9860:
 - o superiore a 0,04 bar e non superiore a 5 bar (4^a, 5^a e 6^a specie) nel caso in cui il gas distribuito sia gas naturale o gas manifatturato;

- o superiore a 0,07 bar e non superiore a 5 bar (4^a, 5^a e 6^a specie) nel caso in cui il gas distribuito sia gas di petrolio liquefatto;
- **misura del gas naturale** è l'attività di cui all'articolo 4, comma 4.17, della deliberazione n. 11/07;
- **periodo di avviamento** è il periodo intercorrente tra la data di prima fornitura del gas e il 31 dicembre del secondo anno successivo all'anno di prima fornitura;
- **processo di aggregazione societaria** è l'acquisizione di rami d'impresa, la fusione di due o più imprese distributrici o l'incorporazione di un'impresa distributtrice da parte di altra impresa distributtrice. Sono escluse da questa definizione le acquisizioni di pacchetti azionari e le trasformazioni societarie;
- **punto di consegna dell'impianto di distribuzione, o punto di consegna**, è:
 - o per il gas naturale, il punto coincidente con il punto di riconsegna della rete di trasporto, dove viene reso disponibile all'impresa distributtrice il gas naturale;
 - o per i gas diversi dal naturale, è il punto di alimentazione dell'impianto di distribuzione;
- **punto di interconnessione** è il punto di interconnessione tra due impianti di distribuzione gestiti da imprese distributtrici diverse;
- **punto di riconsegna dell'impianto di distribuzione, o punto di riconsegna**, è il punto di confine tra l'impianto di distribuzione e l'impianto del cliente finale, dove l'impresa di distribuzione riconsegna il gas naturale per la fornitura al cliente finale;
- **RQDG** è la Parte I del Testo Unico della regolazione della qualità e delle tariffe dei servizi di distribuzione e misura del gas, relativa alla Regolazione della qualità dei servizi di distribuzione e di misura del gas per il periodo di regolazione 2009-2012, approvata con la deliberazione dell'Autorità 7 agosto 2008, ARG/gas 120/08;
- **standard metro cubo** è ai fini tariffari il metro cubo di gas riferito alle condizioni standard;
- **tariffe** sono, ai sensi dell'articolo 2, comma 17, della legge n. 481/95 i prezzi massimi unitari dei servizi al netto dell'imposte;
- **terzo periodo di regolazione** è il periodo compreso tra l'1 gennaio 2009 e il 31 dicembre 2012;
- **validazione delle misure** è l'attività di controllo formale e di merito dei dati di lettura svolto dall'impresa distributtrice in coerenza con quanto previsto dal comma 11.3.2 del codice di rete tipo per la distribuzione del gas naturale, approvato con la deliberazione n. 108/06, come successivamente modificato e integrato. Tale attività non comprende la verifica sul corretto funzionamento del gruppo di misura;
- **decreto-legge 1 ottobre 2007, n. 159** è il decreto-legge 1 ottobre 2007, n. 159, convertito con modifiche dalla legge 29 novembre 2007, n. 222 e successivamente modificato dalla legge 24 dicembre 2007, n. 244;
- **dPR n. 412/93** è il decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412, pubblicato nel Supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale, Serie generale n. 242 del 14 ottobre 1993 e successive modifiche e integrazioni;
- **deliberazione n. 311/01** è la deliberazione dell'Autorità 21 dicembre 2001, n. 311;

- **deliberazione n. 87/03** è la deliberazione dell’Autorità 31 luglio 2003, n. 87;
- **deliberazione n. 168/04** è la deliberazione dell’Autorità 29 settembre 2004, n. 168, come successivamente modificata e integrata;
- **deliberazione n. 170/04** è la deliberazione dell’Autorità 29 settembre 2004, n. 170, come successivamente modificata e integrata;
- **deliberazione n. 173/04** è la deliberazione dell’Autorità 30 settembre 2004, n. 173, come successivamente modificata e integrata;
- **deliberazione n. 11/07** è la deliberazione dell’Autorità 18 gennaio 2007, n. 11, come successivamente modificata e integrata;
- **deliberazione GOP 35/08** è la deliberazione dell’Autorità 23 giugno 2008 – GOP 35/08;
- **deliberazione ARG/gas 155/08** è la deliberazione dell’Autorità 22 ottobre 2008, ARG/gas 155/08.

SEZIONE II

DISTRIBUZIONE E MISURA DEL GAS NATURALE

TITOLO 1

DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 2

Ambito oggettivo di applicazione

- 2.1 La presente Sezione II reca le disposizioni aventi ad oggetto la regolazione dei corrispettivi per la remunerazione dei seguenti servizi di pubblica utilità:
- a) distribuzione del gas naturale da metanodotto e a mezzo carro bombolaio;
 - b) misura del gas naturale, distinto nelle funzioni, come definite dalla deliberazione n. 11/07, di:
 - i) installazione e manutenzione dei misuratori;
 - ii) rilevazione e registrazione dei dati di misura e interventi di natura commerciale.
- 2.2 La regolazione dei corrispettivi di cui al comma 2.1 è riferita a prestazioni rese nel rispetto delle condizioni e dei livelli di qualità dei servizi definiti nella Parte I del TUDG e nei codici di rete.

Articolo 3

Regimi di determinazione dei vincoli per il servizio di distribuzione

- 3.1 Per il servizio di distribuzione del gas naturale da metanodotto e a mezzo carro bombolaio si distinguono due regimi di determinazione dei vincoli ai ricavi ammessi:
- a) il regime ordinario;
 - b) il regime individuale.
- 3.2 Il regime individuale si applica alle imprese distributrici che ne fanno domanda e che risultano ammesse, sulla base delle disposizioni riportate nel Titolo 10 della presente Sezione II.

Articolo 4

Composizione del capitale investito iniziale riconosciuto ai fini regolatori

- 4.1 Ai fini regolatori si identificano:
- a) per ciascuna impresa distributrice c , il capitale investito netto centralizzato, assegnato convenzionalmente al servizio di distribuzione;
 - b) per ciascuna località i servita dalla medesima impresa distributrice di cui al punto precedente, il capitale investito netto di località relativo al servizio di distribuzione e il capitale investito netto di località, relativo al servizio di misura.
- 4.2 Il capitale investito netto centralizzato, assegnato convenzionalmente al servizio di distribuzione, per ciascuna impresa distributrice c è determinato come somma algebrica delle seguenti componenti:
- a) immobilizzazioni nette centralizzate, determinate sulla base di una valutazione parametrica, dimensionate in funzione del valore assunto dalle variabili di scala nell'anno 2006 e opportunamente rivalutate (assunte con segno positivo);
 - b) capitale circolante netto riferito alle immobilizzazioni centralizzate, calcolato in misura pari allo 0,8% del valore delle immobilizzazioni materiali lorde (assunto con segno positivo);
 - c) quota parte delle poste rettificative, comprendenti il trattamento fine rapporto, assegnata a correzione delle immobilizzazioni nette centralizzate. La quota è determinata in funzione dell'incidenza delle immobilizzazioni nette centralizzate sul totale (assunta con segno negativo);
 - d) contributi pubblici in conto capitale (assunti con segno negativo).
- 4.3 Il capitale investito netto per ciascuna località i , relativo al servizio di distribuzione e il capitale investito netto per ciascuna località i , relativo al servizio di misura, è determinato come somma algebrica delle seguenti componenti:
- a) immobilizzazioni nette di località, determinate sulla base della consistenza al 31 dicembre 2006, aumentate delle variazioni intervenute nell'anno 2007 e opportunamente rivalutate (assunte con segno positivo);
 - b) immobilizzazioni in corso di località, valutate sulla base delle consistenze al 31 dicembre 2006, opportunamente rivalutate e tenuto conto delle variazioni intervenute nell'anno 2007 (assunte con segno positivo);
 - c) capitale circolante netto riferito alle immobilizzazioni di località, calcolato in misura pari allo 0,8% del valore delle immobilizzazioni materiali lorde (assunto con segno positivo);
 - d) quota parte delle poste rettificative, comprendenti il trattamento fine rapporto, al netto della quota di cui al comma 4.2, lettera c). La quota è assegnata a riduzione delle immobilizzazioni nette riconosciute di ciascuna località in funzione dell'incidenza del valore delle immobilizzazioni nette nella medesima località sul totale delle immobilizzazioni nette (assunta con segno negativo);
 - e) contributi pubblici in conto capitale (assunti con segno negativo).

Articolo 5

Immobilizzazioni di località e immobilizzazioni centralizzate

- 5.1 Le immobilizzazioni di località per il servizio di distribuzione sono costituite dalle seguenti tipologie di cespiti:
- terreni sui quali insistono fabbricati industriali;
 - fabbricati industriali;
 - impianti principali e secondari;
 - condotte stradali;
 - impianti di derivazione (allacciamenti).
- 5.2 Le immobilizzazioni di località per il servizio di misura sono costituite dalle seguenti tipologie di cespiti:
- gruppi di misura convenzionali;
 - gruppi di misura elettronici.
- 5.3 Sono immobilizzazioni centralizzate tutte le tipologie di cespiti diverse da quelle indicate ai commi 5.1 e 5.2 e le immobilizzazioni immateriali, escluse le poste relative ad avviamento e a oneri relativi alla concessione, che non concorrono alla determinazione del capitale investito riconosciuto. Ai fini regolatori, le immobilizzazioni centralizzate si distinguono in:
- immobili e fabbricati non industriali;
 - altre immobilizzazioni materiali e immobilizzazioni immateriali, quali ad esempio sistemi di telegestione e telecontrollo, attrezzature, automezzi, sistemi informatici, mobili e arredi, licenze *software*.

Articolo 6

Aggiornamento all'anno 2009

- 6.1 Ai fini della determinazione delle tariffe di riferimento per l'anno 2009, i valori delle voci di costo sono:
- determinati sulla base dei dati riscontrati al 31 dicembre 2006;
 - aggiornati per tenere conto dei nuovi investimenti effettuati nell'anno 2007;
 - aggiornati per tenere conto dei contributi pubblici in conto capitale percepiti e dei contributi privati capitalizzati nell'anno 2007, nonché della quota annuale di degrado relativa all'anno 2007 dei contributi pubblici percepiti e dei contributi privati addebitati, calcolate in coerenza con quanto previsto all'Articolo 16;
 - aggiornati per tenere conto dei recuperi di produttività;
 - aggiornati per tenere conto delle variazioni delle variabili di scala intervenute tra il 31 dicembre 2006 e il 31 dicembre 2008, applicando una franchigia pari a +/-10%;
 - aggiornati per tenere conto delle variazioni del tasso d'inflazione e del deflatore degli investimenti fissi lordi relative al periodo 31 dicembre 2006 – 31 dicembre 2008, valutate sulla base dei più recenti dati disponibili.

Articolo 7

Presentazione dei dati all'Autorità

- 7.1 Entro il 15 ottobre di ciascun anno, le imprese distributrici trasmettono all'Autorità una richiesta di determinazione della tariffa di riferimento.
- 7.2 La richiesta è presentata compilando la modulistica predisposta dalla Direzione Tariffe dell'Autorità.
- 7.3 La modulistica di cui al comma 7.2 contiene, tra le altre informazioni:
- a) una dichiarazione di veridicità dei dati trasmessi e di corrispondenza con i valori, desumibili dalla documentazione contabile dell'impresa, tenuta ai sensi di legge, sottoscritta dal legale rappresentante;
 - b) nel caso di ripartizione di cui all'Articolo 15, la natura dei cespiti ripartiti e i criteri di ripartizione, sottoscritta dal legale rappresentante.
- 7.4 L'Autorità si riserva di verificare, anche successivamente all'approvazione della tariffa di riferimento e anche effettuando verifiche ispettive presso le imprese distributrici, la correttezza delle informazioni trasmesse ai fini delle determinazioni tariffarie. La verifica riguarderà tra l'altro la congruenza tra i dati trasmessi ai fini tariffari con quelli trasmessi in ottemperanza agli obblighi previsti dalla normativa vigente in materia di separazione amministrativa e contabile.
- 7.5 L'Autorità, entro i termini di cui al comma 22.2 procede alla determinazione d'ufficio della tariffa di riferimento, nel caso in cui:
- a) non venga presentata la richiesta;
 - b) non sia stato sottoscritto il modulo di richiesta da parte del legale rappresentante;
 - c) non sia stata trasmessa la dichiarazioni di cui al precedente comma 7.3, lettera a);
 - d) non siano forniti, in tutto o in parte, i dati necessari per la determinazione delle componenti tariffarie a copertura dei costi di capitale centralizzato;
 - e) non siano stati forniti, in tutto o in parte, i dati necessari per la determinazione delle componenti a copertura dei costi di capitale di località, completi della certificazione di cui al comma 46.4.
- 7.6 Nei casi di cui al precedente comma 7.5 si procede alla determinazione d'ufficio della tariffa di riferimento, limitatamente alle componente per le quali non si dispone della documentazione completa, tenendo conto delle informazioni disponibili o procedendo a ricostruzioni per confronto con altre realtà similari ed effettuando una decurtazione a forfait del 10% sul risultato così ottenuto.
- 7.7 Non rientrano nelle fattispecie di cui al comma 7.5 i casi disciplinati dall'Articolo 15.
- 7.8 Fermo restando quanto previsto dalla deliberazione GOP 35/08, le imprese distributrici sono tenute a comunicare all'Autorità, entro trenta giorni dal suo verificarsi, ogni variazione relativa alle località servite e al tipo di gas distribuito, intervenuta successivamente alla trasmissione dei dati di cui al precedente comma 7.1.

TITOLO 2

DETERMINAZIONE DEL VALORE DELLE IMMOBILIZZAZIONI NETTE

CAPO 1

Determinazione del valore iniziale delle immobilizzazioni centralizzate

Articolo 8

Immobili e fabbricati non industriali

- 8.1 Ai fini della fissazione dei livelli iniziali del capitale investito centralizzato per il terzo periodo di regolazione il valore delle immobilizzazioni nette relativo a immobili e fabbricati non industriali dell'impresa distributrice *c* esistenti al 31 dicembre 2006, è determinato secondo la seguente formula:

$$IMN_{06,c}^{FAB} = VSF_{06} * NUA_{06,c}$$

dove:

- VSF_{06} è il valore medio unitario di *immobili e fabbricati non industriali*, assunto pari a 24,00 euro per punto di riconsegna servito;
 - $NUA_{06,c}$ è il numero di punti di riconsegna serviti al 31 dicembre 2006; per le imprese distributrici risultanti da processi di aggregazione tra più imprese, è la somma del numero di punti di riconsegna serviti al 31 dicembre 2006 dalle singole imprese esistenti prima dell'aggregazione.
- 8.2 Nel caso di località in periodo di avviamento, il numero di punti di riconsegna $NUA_{06,c}$ è determinato come prodotto del valore riportato in Tabella 1, per il numero delle famiglie residenti nel comune considerato come risultante dal "Bilancio demografico 2005 e popolazione residente al 31 dicembre", pubblicato dall'Istat.
- 8.3 Ai fini della fissazione dei livelli iniziali del capitale investito centralizzato per il terzo periodo di regolazione il valore lordo relativo a *immobili e fabbricati non industriali* dell'impresa distributrice *c* esistenti al 31 dicembre 2006, è determinato secondo la seguente formula:

$$IML_{06,c}^{FAB} = vu^{FAB} * AMA_{06}^{FAB} * NUA_{06,c}$$

dove:

- AMA_{06}^{FAB} è l'ammontare unitario per punto di riconsegna riconosciuto a copertura degli ammortamenti e pari a 1,46 euro/punto di riconsegna;

- vu^{FAB} è la vita utile convenzionale ai fini regolatori, di *immobili e fabbricati non industriali*, come riportata nella Tabella 3.

Articolo 9

Altre immobilizzazioni materiali e immobilizzazioni immateriali.

- 9.1 Ai fini della fissazione dei livelli iniziali del capitale investito centralizzato per il terzo periodo di regolazione, il valore netto relativo alle *altre immobilizzazioni materiali e immobilizzazioni immateriali*, dell'impresa distributrice *c* esistenti al 31 dicembre 2006, è determinato secondo la seguente formula:

$$IMN_{06,c}^{ALT} = VSN_{06} * NUA_{06,c}$$

dove:

- VSN_{06} è il valore medio unitario delle *altre immobilizzazioni materiali e immobilizzazioni immateriali*, assunto pari a 22,00 euro per punto di riconsegna servito.

- 9.2 Ai fini della fissazione dei livelli iniziali del capitale investito centralizzato per il terzo periodo di regolazione il valore lordo relativo alle *altre immobilizzazioni materiali e immobilizzazioni immateriali* dell'impresa distributrice *c* esistenti al 31 dicembre 2006, è determinato secondo la seguente formula:

$$IML_{06,c}^{ALT} = vu^{ALT} * AMA_{06}^{ALT} * NUA_{06,c}$$

dove:

- vu^{ALT} è la vita utile convenzionale ai fini regolatori, delle *altre immobilizzazioni materiali e immobilizzazioni immateriali*, come riportata nella Tabella 3;
- AMA_{06}^{ALT} è l'ammontare unitario per punto di riconsegna riconosciuto a copertura degli ammortamenti e pari a 3,98 euro/punto di riconsegna.

CAPO 2

Determinazione del valore iniziale delle immobilizzazioni di località nel regime ordinario

Articolo 10

Valore delle immobilizzazioni materiali lorde relative al servizio di distribuzione e al servizio di misura

10.1 Ai fini della fissazione dei livelli iniziali del capitale investito per il terzo periodo di regolazione, per ciascuna impresa distributrice c , con riferimento a ciascuna località i , il valore lordo delle immobilizzazioni materiali di località, relative al servizio di distribuzione ovvero al servizio di misura al 31 dicembre 2006, è determinato secondo la seguente formula:

$$IML(att)_{06,c,i} = \sum_s \sum_t CA_{c,s,t,i} * d_t$$

dove:

- att vale:
 - dis per i cespiti relativi al servizio di distribuzione;
 - mis per cespiti relativi al servizio di misura;
- $CA_{c,s,t,i}$ è il costo storico, come determinato ai sensi dei successivi articoli da 12 a 15;
- d_t è, per ciascun anno t , il deflatore degli investimenti fissi lordi, come riportato in Tabella 2.

Articolo 11

Valore delle immobilizzazioni materiali nette relative all'attività di distribuzione

11.1 Ai fini della fissazione dei livelli iniziali del capitale investito per il terzo periodo di regolazione, per ciascuna impresa distributrice c , con riferimento a ciascuna località i , il valore netto delle immobilizzazioni materiali di località, relative servizio di distribuzione ovvero al servizio di misura al 31 dicembre 2006, è determinato secondo la seguente formula:

$$IMN(att)_{06,c,i} = IML(att)_{06,c,i} - \sum_s \sum_t (A_{c,s,t,i} * d_t)$$

dove:

- $A_{c,s,t,i}$ è per ciascun cespite della tipologia s , presente nel bilancio dell'impresa distributrice c alla data del 31 dicembre 2006, il fondo ammortamento calcolato:
 - per i cespiti acquisiti fino all'anno 2002 incluso, sulla base della vita utile tecnica delle infrastrutture riportate nella Tabella 15 della deliberazione n. 87/03;

- per i cespiti acquisiti successivamente all'anno 2002, sulla base della durata convenzionale di cui alla Tabella 2 della deliberazione n. 170/04.

Articolo 12

Determinazione del costo storico per il caso di cespiti acquisiti singolarmente al di fuori di processi di aggregazione societaria o realizzati all'interno dell'impresa distributrice

- 12.1 Il costo storico $CA_{c,s,t,i}$, per singoli cespiti in esercizio al 31 dicembre 2006, acquisiti al di fuori di processi di aggregazione societaria o realizzati all'interno dell'impresa distributrice, è pari al costo d'acquisizione del cespite al momento della sua prima utilizzazione ovvero al costo di realizzazione dello stesso, nell'anno t , come risulta dalle fonti contabili obbligatorie. Dalla valorizzazione a costo storico sono esclusi: rivalutazioni economiche e monetarie, altre poste incrementative non costituenti costo storico originario degli impianti, oneri promozionali, concessioni, ivi inclusi oneri per il rinnovo e la stipula delle medesime, avviamento.

Articolo 13

Determinazione del costo storico per il caso di cespiti acquisiti all'interno di processi di aggregazione societaria avvenuti fino al 31 dicembre 2003

- 13.1 Il costo storico $CA_{c,s,t,i}$, per cespiti in esercizio al 31 dicembre 2006, acquisiti fino al 31 dicembre 2003 in occasione di processi di aggregazione societaria, quali acquisizioni di rami d'impresa, fusioni o incorporazioni, è pari al costo originario di prima iscrizione desumibile dalle fonti contabili obbligatorie dell'impresa distributrice che ha acquisito il ramo o che risulta dalla fusione o dall'incorporazione, opportunamente corretto secondo le disposizioni di cui ai successivi commi da 13.2 a 13.6.
- 13.2 L'anno di acquisizione t è determinato convenzionalmente, sottraendo dall'anno di prima iscrizione di cui al comma precedente, un numero di anni pari alla differenza tra la vita convenzionale utile ai fini regolatori, determinata con riferimento alla deliberazione n. 87/03, per gli anni fino al 2003 incluso, e alla deliberazione n. 170/04, per gli anni dal 2004 al 2006, e il numero di anni della vita residua, vr^s , determinata sulla base della seguente formula:

$$vr^s = \frac{VN}{VL} * vu^s$$

dove:

- VN è il valore netto di prima iscrizione, pari alla differenza tra costo originario e fondo ammortamento di prima iscrizione come desumibili dalle fonti contabili obbligatorie dell'impresa che ha acquisito il ramo o che risulta dalla fusione o dall'incorporazione;

- VL è il costo originario di prima iscrizione come desumibili dalle fonti contabili obbligatorie dell'impresa distributrice che ha acquisito il ramo o che risulta dalla fusione o dall'incorporazione;
- vu^s è la vita convenzionale utile ai fini regolatori.

13.3 Il costo riferito all'anno di acquisizione t , $CA_{c,s,t,i}$, è determinato applicando la seguente formula:

$$CA_{c,s,t,i} = VL * \frac{d_t}{d_p}$$

dove:

- d_p è il valore assunto dal deflatore degli investimenti fissi lordi in corrispondenza dell'anno p di prima iscrizione come desumibile dalle fonti contabili obbligatorie dell'impresa che ha acquisito il ramo o che risulta dalla fusione o dall'incorporazione.

13.4 Ai fini della valorizzazione del capitale investito non vengono considerate le poste contabili iscritte come avviamento e sono in ogni caso escluse dal costo $CA_{c,s,t,i}$ eventuali rivalutazioni economiche e monetarie successive all'acquisizione, al pari di altre poste incrementative eventualmente iscritte successivamente all'acquisizione.

13.5 Nel caso in cui il costo originario di prima iscrizione di cui al comma 13.1 risulti rilevato nelle fonti contabili obbligatorie in anni diversi da quello in cui è avvenuta la fusione, il costo originario di prima iscrizione VL, di cui al comma 13.2 è determinato secondo la seguente formula:

$$VL = VL_{lib} * \frac{d_f}{d_p}$$

dove:

- VL_{lib} è il valore iscritto nelle fonti contabili obbligatorie con riferimento all'anno p ;
- d_f è il valore assunto dal deflatore degli investimenti fissi lordi in corrispondenza dell'anno f in cui è avvenuta la fusione.

13.6 Nel caso in cui il costo originario di prima iscrizione di cui al comma 13.1 risulti rilevato nelle fonti contabili obbligatorie in anni diversi da quello in cui è avvenuta la fusione, il valore netto di prima iscrizione VN, di cui al comma 13.2 è determinato secondo la seguente formula:

$$VN = (VL_{lib} - FA_{pro}) * \frac{d_f}{d_p}$$

dove:

- FA_{pro} è il fondo ammortamento ricostruito pro-forma all'anno p di prima iscrizione sulla base delle aliquote di ammortamento applicate dall'impresa distributrice.

Articolo 14

Determinazione del costo storico per il caso di cespiti acquisiti all'interno di processi di aggregazione societaria avvenuti successivamente al 31 dicembre 2003

- 14.1 Per l'acquisizione di cespiti all'interno di processi di aggregazione societaria avvenuti successivamente al 31 dicembre 2003, ai fini tariffari la valorizzazione dei cespiti è effettuata in modo tale che l'onere posto in capo ai clienti finali non sia superiore a quello che i medesimi avrebbero sostenuto per la remunerazione del capitale e gli ammortamenti nell'ipotesi di continuità nella gestione.
- 14.2 Il costo storico $CA_{c,s,t,i}$, per cespiti in esercizio al 31 dicembre 2006, acquisiti successivamente al 31 dicembre 2003 in occasione di processi di aggregazione societaria, è determinato coerentemente con le disposizioni del comma 12.1.
- 14.3 Al fine di dare attuazione alle disposizioni del presente articolo, le imprese cessionarie sono tenute ad acquisire i dati rilevanti come desumibili dalle fonti contabili obbligatorie delle imprese cedenti e le imprese cedenti sono tenute a rendere disponibili i dati rilevanti desumibili dalle proprie fonti contabili obbligatorie.

Articolo 15

Procedura di ricostruzione per casi di dati non dettagliati per località e tipologia di cespiti

- 15.1 Nel caso di impossibilità a ricostruire mediante l'utilizzo delle fonti contabili obbligatorie la stratificazione storica secondo le categorie di cespiti di cui alla Tabella 3, ovvero nell'impossibilità di assegnare un dato stratificato alle singole località, il valore delle immobilizzazioni materiali $CA_{c,s,t,i}$ è determinato identificando il valore aggregato riconoscibile ai fini regolatori, procedendo poi a:
- una ripartizione per località sulla base della consistenza fisica dei beni presenti nelle diverse località, nel caso in cui il dato stratificato non sia ascrivibile a una determinata località;
 - una ripartizione stabilita dall'impresa di distribuzione nel caso di cespiti non differenziato secondo le categorie di cui alla Tabella 3. Tale ripartizione deve essere effettuata sulla base di criteri di ragionevolezza, coerenza con le informazioni deducibili dalle fonti contabili obbligatorie e con le consistenze fisiche.
- 15.2 Nei casi di cui al comma precedente, l'impresa distributrice predispone una dichiarazione scritta, a firma del proprio rappresentante legale, che contiene:
- il dettaglio delle informazioni non disponibili;
 - le ragioni dell'indisponibilità dei singoli dati.

CAPO 3

Trattamento dei contributi

Articolo 16

Trattamento contributi

- 16.1 Ai fini della fissazione dei livelli iniziali del capitale investito per il terzo periodo di regolazione, per ciascuna impresa distributrice c , viene determinato il valore dei contributi pubblici in conto capitale indipendentemente dal trattamento contabile e dal soggetto beneficiario, e dei contributi privati, da considerare per il calcolo del capitale investito netto centralizzato e del capitale investito netto per ciascuna località i .
- 16.2 Il valore dei contributi pubblici in conto capitale da considerare ai fini della determinazione del capitale investito netto centralizzato, per ciascuna impresa distributrice c , è determinato secondo la seguente formula:

$$CON_{06,c}^{CEN} = \sum_s \sum_t CON_{c,s,t} * d_t - DCN^{CEN}$$

dove:

- $CON_{c,s,t,i}$ è, per ciascun cespite della tipologia s , relativa a immobilizzazioni centralizzate, l'ammontare dei contributi pubblici in conto capitale, riferito all'anno t nel quale il medesimo contributo è stato erogato;
- DCN^{CEN} è la quota di degrado dei contributi pubblici in conto capitale relativo a cespiti centralizzati, determinata secondo la seguente formula:

$$DCN^{CEN} = \sum_s \sum_t DCN_{c,s,t}^{\leq 97} * d_t + \sum_s \sum_t 0,5 * DCN_{c,s,t}^{93-97} * d_t + \sum_s \sum_t DCN_{c,s,t}^{98-06} * d_t$$

con:

- $DCN_{c,s,t}^{\leq 97}$ è la somma delle quote di degrado annuale per il periodo fino al 1999, riferita all'anno t in cui sono stati percepiti i contributi, dei contributi pubblici in conto capitale percepiti fino al 1997, relativi a cespiti centralizzati, calcolata sulla base della vita utile ai fini regolatori della tipologia di cespiti s a cui il contributo si riferisce;
- $DCN_{c,s,t}^{93-97}$ è la somma delle quote di degrado annuale per il periodo 2000-2006, riferita all'anno t in cui sono stati percepiti i contributi, dei contributi pubblici in conto capitale percepiti tra il 1993 e il 1997, relativi a cespiti centralizzati, calcolata sulla base della vita utile ai fini regolatori della tipologia di cespiti s a cui il contributo si riferisce;
- $DCN_{c,s,t}^{98-06}$ è la somma delle quote di degrado annuale per il periodo 1998-2006, riferita all'anno t in cui sono stati percepiti i contributi, dei contributi pubblici in conto capitale percepiti tra il 1998 e il 2006,

relativi a cespiti centralizzati, calcolata sulla base della vita utile ai fini regolatori della tipologia di cespite s a cui il contributo si riferisce.

16.3 Il valore dei contributi pubblici in conto capitale e dei contributi privati, da considerare ai fini della determinazione del capitale investito netto per ciascuna località i , per ciascuna impresa distributrice c , è determinato secondo la seguente formula:

$$CON_{06,c,i} = \sum_s \sum_t CON_{c,s,t,i} * d_t - DPU_{c,s,i} - DPR_{c,s,i}$$

dove:

- $CON_{c,s,t,i}$ è, per ciascun cespite della tipologia s relativa a immobilizzazioni di località dei servizi di distribuzione e misura, l'ammontare dei contributi pubblici in conto capitale e dei contributi privati, riferito all'anno t nel quale il medesimo contributo è stato erogato; si considerano i contributi privati comunque addebitati fino all'anno 1999 e solamente i contributi privati capitalizzati a partire dall'anno 2000;
- $DPU_{c,s,i}$ è, per ciascuna impresa distributrice c , la quota di degrado dei contributi pubblici in conto capitale relativo a cespiti della località i , determinata secondo la seguente formula:

$$DPU_{c,s,i} = \sum_s \sum_t DPU_{c,s,t,i}^{\leq 97} * d_t + \sum_s \sum_t 0,5 * DPU_{c,s,t,i}^{93-97} * d_t + \sum_s \sum_t DPU_{c,s,t,i}^{98-06} * d_t$$

con:

- $DPU_{c,s,t,i}^{\leq 97}$ è la somma delle quote di degrado annuale per il periodo fino al 1999, riferita all'anno t in cui sono stati percepiti i contributi, dei contributi pubblici in conto capitale percepiti fino al 1997, relativi a cespiti della località i , calcolata sulla base della vita utile ai fini regolatori della tipologia di cespite s a cui il contributo si riferisce;
 - $DPU_{c,s,t,i}^{93-97}$ è la somma delle quote di degrado annuale per il periodo 2000-2006, riferita all'anno t in cui sono stati percepiti i contributi, dei contributi pubblici in conto capitale percepiti tra il 1993 e il 1997, relativi a cespiti della località i , calcolata sulla base della vita utile ai fini regolatori della tipologia di cespite s a cui il contributo si riferisce;
 - $DPU_{c,s,t,i}^{98-06}$ è la somma delle quote di degrado annuale per il periodo 1998-2006, riferita all'anno t in cui sono stati percepiti i contributi, dei contributi pubblici in conto capitale percepiti tra il 1998 e il 2006, relativi a cespiti della località i , calcolata sulla base della vita utile ai fini regolatori della tipologia di cespite s a cui il contributo si riferisce.
- $DPR_{c,s,i}$ è, per ciascuna impresa distributrice c , la quota di degrado dei contributi privati relativo a cespiti della località i , calcolata secondo la seguente formula:

$$DPR_{c,s,i} = \sum_s \sum_t DPR_{c,s,t,i} * d_t$$

con:

- $DPR_{c,s,t,i}$ è la somma delle quote di degrado annuale per il periodo fino al 2006, riferita all'anno t nel quale sono stati addebitati i contributi, dei contributi privati addebitati fino all'anno 2006, calcolata sulla base della vita utile ai fini regolatori della tipologia di cespiti s a cui il contributo si riferisce. Si considerano i contributi privati comunque percepiti fino all'anno 1999 e solamente i contributi privati capitalizzati a partire dall'anno 2000.

- 16.4 La stratificazione dei contributi pubblici in conto capitale è determinata con una ricostruzione puntuale, basata sugli atti formali assunti dalle amministrazioni concedenti.
- 16.5 Nell'impossibilità di assegnare i contributi stratificati alle singole località si applicano le disposizioni di cui all'Articolo 15.
- 16.6 Qualora non sia disponibile il dato e la stratificazione relativa ai contributi da clienti finali, si procede a una stima convenzionale assumendo che in ciascun anno l'ammontare dei contributi da clienti finali sia pari al 40% del valore degli impianti di derivazione.

CAPO 4

Gradualità

Articolo 17

Gradualità nell'applicazione dei nuovi criteri

- 17.1 Qualora a seguito della valutazione del capitale investito netto ai sensi dei commi 4.2 e 4.3 risulti una variazione, positiva o negativa, del valore del medesimo capitale investito netto aggregato a livello nazionale per tutte le imprese distributrici di gas naturale, superiore al 5% del valore riconosciuto alle medesime imprese con riferimento all'anno termico 2007-2008, corretto applicando la variazione relativa del deflatore per gli investimenti fissi lordi e per tenere conto delle variazioni del capitale investito netto intervenute nell'anno 2007, è attivato un meccanismo di gradualità.
- 17.2 Con il meccanismo di gradualità il valore del capitale investito netto, calcolato ai sensi delle disposizioni dei commi 4.2 e 4.3, viene corretto per i primi tre anni del periodo di regolazione 2009-2012, per ciascuna impresa distributtrice c , sommando al medesimo capitale investito netto un ammontare CG_c , calcolato secondo la seguente formula:

$$CG_c = (CIN_c^{07-08} - CIN_c) * cg$$

dove:

- CIN_c è il valore del capitale investito netto determinato ai sensi dei commi 4.2 e 4.3 per ciascuna impresa distributrice c con riferimento all'anno 2009;
- CIN_c^{07-08} è il valore del capitale investito netto relativo all'anno termico 2007-2008 per ciascuna impresa distributrice c , corretto applicando la variazione relativa del deflatore per gli investimenti fissi lordi e per tenere conto della variazioni del capitale investito netto intervenute nell'anno 2007;
- cg vale:

0,75	per l'anno 2009;
0,50	per l'anno 2010;
0,25	per l'anno 2011;
0	per l'anno 2012.

TITOLO 3

LIVELLI INIZIALI DELLA REMUNERAZIONE DEL CAPITALE INVESTITO E DELL'AMMORTAMENTO

Articolo 18

Remunerazione del capitale investito netto centralizzato

18.1 Ai fini delle determinazioni tariffarie relative all'anno 2009, la remunerazione del capitale investito netto centralizzato per ciascuna impresa distributrice c è calcolata secondo la seguente formula:

$$RCA_{09,c}^{CEN} = CIN_{09,c}^{CEN} * WACC(dis)$$

dove:

- $CIN_{09,c}^{CEN}$ è il capitale investito netto centralizzato per l'impresa distributrice c , determinato secondo quanto previsto al comma 4.2 e all'Articolo 6.
- $WACC(dis)$ è il tasso di remunerazione del capitale investito relativo al servizio di distribuzione per il periodo di regolazione 2009-2012 fissato pari a 7,6%.

Articolo 19

Ammortamenti cespiti centralizzati

19.1 Ai fini delle determinazioni tariffarie relative all'anno 2009, l'ammortamento di *immobili e fabbricati non industriali*, per ciascuna impresa distributrice c è calcolato aggiornando secondo quanto previsto all'Articolo 6, l'ammontare $AMA_{06,c}^{FAB}$, riferito all'anno 2006, pari a:

$$AMA_{06,c}^{FAB} = AMA_{06}^{FAB} * NUA_{06,c}$$

19.2 Ai fini delle determinazioni tariffarie relative all'anno 2009, l'ammortamento delle *altre immobilizzazioni materiali e immobilizzazioni immateriali*, per ciascuna impresa distributrice c è calcolato aggiornando secondo quanto previsto all'Articolo 6, l'ammontare $AMA_{06,c}^{ALT}$, riferito all'anno 2006, pari a:

$$AMA_{06,c}^{ALT} = AMA_{06}^{ALT} * NUA_{06,c}$$

Articolo 20

Remunerazione del capitale investito nei cespiti di località

20.1 Ai fini delle determinazioni tariffarie relative all'anno 2009, la remunerazione del capitale investito netto nei cespiti di località per il servizio di distribuzione, per ciascuna impresa distributrice c e per ciascuna località i , è calcolata secondo la seguente formula:

$$RCA(dis)_{09,c,i} = CIN(dis)_{09,c,i} * WACC(dis)$$

dove:

- $CIN(dis)_{09,c,i}$ è il capitale investito netto relativo al servizio di distribuzione per l'impresa distributrice c , nella località i , determinato secondo quanto previsto al comma 4.3 e all'Articolo 6.

20.2 Ai fini delle determinazioni tariffarie relative all'anno 2009, la remunerazione del capitale investito netto nei cespiti di località per il servizio di misura, per ciascuna impresa distributrice c e per ciascuna località i , è calcolata secondo la seguente formula:

$$RCA(mis)_{09,c,i} = CIN(mis)_{09,c,i} * WACC(mis)$$

dove:

- $CIN(mis)_{09,c,i}$ è il capitale investito netto relativo al servizio di misura per l'impresa distributrice c , nella località i , determinato secondo quanto previsto al comma 4.3 e all'Articolo 6;
- $WACC(mis)$ è il tasso di remunerazione del capitale investito relativo al servizio di misura per il periodo di regolazione 2009-2012, fissato pari a 8,0%.

Articolo 21

Ammortamento dei cespiti di località

21.1 Ai fini delle determinazioni tariffarie relative all'anno 2009, l'ammortamento dei cespiti di località relativo al servizio di distribuzione, per ciascuna impresa distributrice c e per ciascuna località i , è calcolato secondo la seguente formula:

$$AMA(dis)_{09,c,i} = \sum_s IML(dis)_{09,c,s,i} * \frac{1}{vu^s}$$

dove

- $IML(dis)_{09,c,s,i}$ è il valore delle immobilizzazioni lorde determinato aggiornando ai sensi dell'Articolo 6 il valore calcolato ai sensi del comma 10.1;

- vu^s è la vita utile convenzionale ai fini regolatori dei cespiti di località della tipologia s come riportata nella Tabella 3.

21.2 Ai fini delle determinazioni tariffarie relative all'anno 2009, l'ammortamento dei cespiti di località relativo al servizio di misura, per ciascuna impresa distributrice c e per ciascuna località i , è calcolato secondo la seguente formula:

$$AMA(mis)_{09,c,i} = \sum_s IML(mis)_{09,c,s,i} * \frac{1}{vu^s}$$

dove

- $IML(mis)_{09,c,s,i}$ è il valore delle immobilizzazioni lorde determinato aggiornando ai sensi dell'Articolo 6 il valore calcolato ai sensi del comma 10.1;

TITOLO 4

TARIFFA DI RIFERIMENTO E VINCOLI AI RICAVI AMMESSI NEL REGIME ORDINARIO

CAPO 1

Tariffa di riferimento

Articolo 22

Tariffa di riferimento

- 22.1 Ai fini della determinazione dei vincoli ai ricavi ammessi è definita per ciascuna impresa distributrice c una tariffa di riferimento fissata dall'Autorità.
- 22.2 I valori della tariffa di riferimento sono fissati e pubblicati dall'Autorità entro il 15 dicembre dell'anno precedente a quello di entrata in vigore.

Articolo 23

Tariffa di riferimento per il servizio di distribuzione

- 23.1 La tariffa di riferimento per il servizio di distribuzione è denominata tariffa TVD ed è composta, in ciascun anno t , dalle seguenti componenti:
- a) $t(cen)_{t,c}^{capex}$, espressa in euro per punto di riconsegna, a copertura della remunerazione del capitale investito e degli ammortamenti relativi a

immobilizzazioni centralizzate. Tale componente è determinata secondo la seguente formula:

$$t(cen)_{t,c}^{capex} = \frac{RCA_{t,c}^{CEN} + AMA_{t,c}^{FAB} + AMA_{t,c}^{ALT}}{NUA_{t,c}^{att}}$$

dove:

- $NUA_{t,c}^{att}$ è il numero di punti di riconsegna atteso per l'anno t , assunto pari al dato relativo all'anno $t-2$. Nel caso di località in periodo di avviamento, il numero di punti di riconsegna atteso per l'anno t è calcolato come prodotto del valore riportato in Tabella 1 per il numero delle famiglie residenti nel comune considerato, come risultante dall'edizione più aggiornata del "Bilancio demografico e popolazione residente al 31 dicembre", pubblicato dall'Istat.
- b) $t(dis)_{t,c,i}^{capex}$, espressa in euro per punto di riconsegna, a copertura della remunerazione del capitale investito e degli ammortamenti relativi alle immobilizzazioni materiali di località proprie del servizio di distribuzione. Tale componente è differenziata per ciascuna impresa distributrice c e per ciascuna località i ed è determinata secondo la seguente formula:
- $$t(dis)_{t,c,i}^{capex} = \frac{RCA(dis)_{t,c,i} + AMA(dis)_{t,c,i}}{NUA_{t,c,i}^{att}}$$
- c) $t(dis)_{t,d,r}^{opex}$, espressa in euro per punto di riconsegna, a copertura dei costi operativi relativi al servizio di distribuzione. Tale componente è differenziata in base alla densità d e alla classe dimensionale r , relativa ai punti di riconsegna serviti da ciascuna impresa distributrice, determinate sulla base dei dati disponibili riferiti al 31 dicembre 2006 con riferimento alle singole imprese distributrici a quell'epoca esistenti. I dati riportati in Tabella 4 fanno riferimento ai valori aggiornati all'anno 2009.

Articolo 24

Tariffa di riferimento per il servizio di misura

24.1 La tariffa di riferimento per il servizio di misura è denominata tariffa TVM ed è composta dalle seguenti componenti:

- a) $t(mis)_{t,c,i}^{capex}$, espressa in euro per punto di riconsegna, a copertura della remunerazione del capitale investito e degli ammortamenti relativi alle immobilizzazioni materiali di località proprie del servizio di misura. Tale componente è differenziata per ciascuna impresa distributrice c e per ciascuna località i ed è determinata sulla base della seguente formula:

$$t(mis)_{t,c,i}^{capex} = \frac{RCA(mis)_{t,c,i} + AMA(mis)_{t,c,i}}{NUA_{t,c,i}^{att}}$$

- b) $t(ins)_t^{opex}$, espressa in euro per punto di riconsegna, a copertura dei costi operativi relativi alle funzioni di installazione e manutenzione dei misuratori. I dati riportati in Tabella 5 fanno riferimento ai valori relativi all'anno 2009;
- c) $t(rac)_t^{opex}$, espressa in euro per punto di riconsegna, a copertura dei costi operativi relativi alla funzione di raccolta, validazione e registrazione delle misure. I dati riportati in Tabella 5 fanno riferimento ai valori relativi all'anno 2009.

Articolo 25

Tariffa di riferimento relativa alla commercializzazione dei servizi di distribuzione e di misura

- 25.1 La tariffa di riferimento relativa alla commercializzazione dei servizi di distribuzione e di misura è denominata COT ed è composta dalla componente $t(cot)_t$, espressa in euro per punto di riconsegna, a copertura dei costi operativi relativi ai servizi di commercializzazione della distribuzione. I dati riportati in Tabella 5 fanno riferimento ai valori relativi all'anno 2009.

CAPO 2

Vincoli ai ricavi ammessi

Articolo 26

Composizione del vincolo ai ricavi ammessi di impresa

- 26.1 Per ciascuna impresa distributrice c , in ciascun anno t , è determinato un vincolo ai ricavi ammessi $VRT_{t,c}$ a copertura dei costi per l'erogazione del servizio di distribuzione e del servizio di misura.
- 26.2 Il vincolo ai ricavi ammessi $VRT_{t,c}$ è composto da tre parti:
- a) vincolo ai ricavi ammessi a copertura del servizio di distribuzione $VRD_{t,c}$;
 - b) vincolo ai ricavi ammessi a copertura dei costi del servizio di misura $VRM_{t,c}$;
 - c) vincolo ai ricavi ammessi a copertura dei costi per la commercializzazione dei servizi di distribuzione e di misura $VRC_{t,c}$.

26.3 Il vincolo ai ricavi ammessi è determinato sulla base della tariffa di riferimento di cui all'Articolo 23, Articolo 24 e Articolo 25.

Articolo 27

Composizione del vincolo ai ricavi ammessi a copertura dei costi del servizio di distribuzione

27.1 Il vincolo ai ricavi ammessi $VRD_{t,c}$ è suddiviso in due elementi:

- vincolo ai ricavi ammessi a copertura dei costi centralizzati $VRD_{t,c}^{CEN}$;
- vincolo ai ricavi ammessi a copertura dei costi di località $VRD_{t,c}^{LOC}$.

Articolo 28

Vincolo a copertura dei costi centralizzati del servizio di distribuzione

28.1 Per ciascun anno t , del periodo di regolazione 2009-2012, e per ciascuna impresa distributrice c , il vincolo ai ricavi ammessi a copertura dei costi centralizzati è determinato secondo la seguente formula:

$$VRD_{t,c}^{CEN} = (t(cen)_{t,c}^{capex} + t(dis)_{t,d,r}^{opex}) * NUA_{t,c}^{eff}$$

dove:

- $NUA_{t,c}^{eff}$ è il numero di punti di riconsegna attivi effettivamente serviti nell'anno t dall'impresa c , calcolato come rapporto tra il ricavo rinveniente di competenza del medesimo anno t dall'applicazione della componente $t(cot)$, di cui è data separata evidenza contabile, e il valore unitario della componente $t(cot)$ nel medesimo anno t . Per le località in periodo di avviamento è determinato come prodotto del valore riportato in Tabella 1, per il numero delle famiglie residenti nel comune considerato, come risultante dall'edizione più aggiornata del "Bilancio demografico e popolazione residente al 31 dicembre" pubblicato dell'Istat.

Articolo 29

Vincoli ai ricavi ammessi a copertura dei costi di località relativi al servizio di distribuzione

29.1 Per ciascun anno t , del periodo di regolazione 2009-2012, e per ciascuna impresa distributrice c , il vincolo ai ricavi ammessi a copertura dei costi di località $VRD_{t,c}^{LOC}$ è determinato secondo la seguente formula:

$$VRD_{t,c}^{LOC} = \sum_i t(dis)_{t,c,i}^{capex} * NUA_{t,c,i}^{eff}$$

dove:

$t(dis)_{t,c,i}^{capex} * NUA_{t,c,i}^{eff}$ è il vincolo a copertura dei costi di capitale per ciascuna località i servita dall'impresa distributrice c ;

con:

- $NUA_{t,c,i}^{eff}$ è il numero di punti di riconsegna attivi effettivamente serviti nell'anno t dall'impresa c , nella località i , calcolato come rapporto tra il ricavo di competenza del medesimo anno t rinveniente dall'applicazione della componente $t(cot)$ nella località i , di cui è data separata evidenza contabile, e il valore unitario della componente $t(cot)$ nel medesimo anno t . Per le località in periodo di avviamento è determinato come prodotto del valore riportato in Tabella 1, per il numero delle famiglie residenti nel comune considerato come risultante dall'edizione più aggiornata del "Bilancio demografico e popolazione residente al 31 dicembre" pubblicato dall'Istat.

Articolo 30

Vincolo ai ricavi ammessi a copertura dei costi del servizio di misura

30.1 Per ciascun anno t , del periodo di regolazione 2009-2012, e per ciascuna impresa distributrice c , il vincolo ai ricavi ammessi a copertura dei costi del servizio di misura $VRM_{t,c}$ è suddiviso in due elementi:

- vincolo ai ricavi ammessi a copertura dei costi di capitale $VRM_{t,c}^{capex}$;
- vincolo ai ricavi ammessi a copertura dei costi operativi $VRM_{t,c}^{opex}$.

Articolo 31

Vincoli ai ricavi ammessi a copertura dei costi di capitale relativi al servizio di misura

31.1 Per ciascun anno t , del periodo di regolazione 2009-2012, e per ciascuna impresa distributrice c , il vincolo ai ricavi ammessi a copertura dei costi di capitale relativi al servizio di misura è determinato secondo la seguente formula:

$$VRM_{t,c}^{capex} = \sum_i t(mis)_{t,c,i}^{capex} * NUA_{t,c,i}^{eff}$$

dove

$t(mis)_{t,c,i}^{capex} * NUA_{t,c,i}^{eff}$ è il vincolo a copertura dei costi di capitale per ciascuna località i servita dall'impresa distributrice c .

Articolo 32

Vincoli ai ricavi ammessi a copertura dei costi operativi relativi al servizio di misura

32.1 Per ciascun anno t , del periodo di regolazione 2009-2012, e per ciascuna impresa distributrice c , il vincolo ai ricavi ammessi a copertura dei costi operativi del servizio di misura è determinato secondo la seguente formula:

$$VRM_{t,c}^{opex} = \sum_i (t(ins)_t^{opex} + t(rac)_t^{opex}) * NUA_{t,c,i}^{eff}$$

dove

$(t(inc)_t^{opex} + t(rac)_t^{opex}) * NUA_{t,c,i}^{eff}$ è il vincolo a copertura dei costi operativi per la singola località i servita dall'impresa distributrice c .

Articolo 33

Vincoli ai ricavi ammessi a copertura dei costi operativi relativi alla commercializzazione dei servizi di distribuzione e di misura

- 33.1 Per ciascun anno t , del periodo di regolazione 2009-2012, e per ciascuna impresa distributrice c , il vincolo ai ricavi ammessi a copertura dei costi di commercializzazione dei servizi di distribuzione e misura del gas naturale è determinato secondo la seguente formula:

$$VRC_{t,c} = \sum_i (t(cot)_t) * NUA_{t,c,i}^{eff}$$

TITOLO 5

TARIFFE OBBLIGATORIE

Articolo 34

Tariffa obbligatoria

34.1 I valori della tariffa obbligatoria sono fissati e pubblicati dall'Autorità entro il 15 dicembre dell'anno precedente a quello di entrata in vigore.

Articolo 35

Tariffa obbligatoria per i servizi di distribuzione e misura

35.1 Ciascuna impresa distributrice applica alle attuali e potenziali controparti di contratti aventi ad oggetto i servizi di cui al comma 2.1, una tariffa obbligatoria fissata dall'Autorità a copertura dei costi relativi ai servizi di distribuzione, misura e commercializzazione.

35.2 Le tariffe sono differenziate per ambito tariffario, come definito al successivo comma 36.1.

35.3 La tariffa obbligatoria di cui al comma precedente è composta dalle seguenti componenti:

- a) τ_1 , composta dagli elementi $\tau_1(dis)$, $\tau_1(mis)$, $\tau_1(cot)$, espresso in euro per punto di riconsegna;
- b) τ_3 , composta dall'elemento $\tau_3^f(dis)$, espresso in centesimi di euro per standard metro cubo, differenziato per scaglione di consumo f, come riportati nella Tabella 6;
- c) UG_1 , espressa in centesimi di euro/standard metro cubo, a copertura di eventuali squilibri dei sistemi di perequazione e a copertura di eventuali conguagli;
- d) GS , espressa in centesimi di euro/standard metro cubo, a copertura del sistema di compensazione tariffaria per i clienti economicamente disagiati;
- e) RE , espressa in centesimi di euro/standard metro cubo, a copertura degli oneri che gravano sul Fondo per misure ed interventi per il risparmio energetico e lo sviluppo delle fonti rinnovabili nel settore del gas naturale, di cui all'Articolo 94;
- f) RS , espressa in centesimi di euro/standard metro cubo, a copertura degli oneri gravanti sul Conto per la qualità dei servizi gas, di cui all'Articolo 95.

Articolo 36 *Ambito tariffario*

36.1 L'ambito tariffario è l'area geografica dove trovano applicazione le medesime tariffe per il servizio di distribuzione e misura.

36.2 Sono identificati i seguenti ambiti tariffari:

- *Ambito nord occidentale*, comprendente le regioni Valle d'Aosta, Piemonte e Liguria;
- *Ambito nord orientale*, comprendente le regioni: Lombardia, Trentino – Alto Adige, Veneto, Friuli - Venezia Giulia, Emilia – Romagna;
- *Ambito centrale*, comprendente le regioni Toscana, Umbria e Marche;
- *Ambito centro-sud orientale*, comprendente le regioni Abruzzo, Molise, Puglia, Basilicata;
- *Ambito centro-sud occidentale*, comprendente le regioni Lazio e Campania;
- *Ambito meridionale*, comprendente le regioni Calabria e Sicilia.

Articolo 37

Criteri generali per la determinazione delle componenti della tariffa obbligatoria

37.1 L'elemento $\tau_1(dis)$, espresso in euro per punto di riconsegna, è destinato alla copertura dei costi di capitale relativi al servizio di distribuzione. La quota fissa è determinata per ciascun ambito tariffario in funzione :

- della somma dei vincoli ai ricavi ammessi a copertura dei costi di località $VRD_{t,c}^{LOC}$ delle località appartenenti a ciascun ambito tariffario e della quota parte a copertura dei costi di capitale del vincolo $VRD_{t,c}^{CEN}$ delle imprese distributrici che operano nel medesimo ambito, attribuiti pro-quota in funzione dell'incidenza dei punti di riconsegna ricadenti nell'ambito rispetto al totale dei punti di riconsegna serviti;
- di un coefficiente di ripartizione delle somme di cui al precedente punto, assunto pari, per il terzo periodo di regolazione, a 0,5;
- del numero di punti di riconsegna di ciascun ambito tariffario, riferiti all'anno $t-2$.

37.2 L'elemento $\tau_3^f(dis)$, espresso in centesimi di euro per *standard metro cubo*, è destinato alla copertura dei costi operativi e della quota parte dei costi di capitale che non trovano copertura dall'applicazione delle quote fisse di cui al comma 37.1.

37.3 L'elemento $\tau_3^f(dis)$ è articolato per scaglioni tariffari, secondo quanto riportato nella Tabella 6.

37.4 L'elemento $\tau_3^f(dis)$ è ottenuto moltiplicando i corrispettivi dell'articolazione tariffaria di riferimento, come riportati nella Tabella 6, per i coefficienti correttivi $\varepsilon_{t,s}$ dell'ambito tariffario s .

37.5 I coefficienti correttivi $\varepsilon_{t,s}$ di ambito tariffario, di cui al comma precedente, sono determinati come rapporto tra:

- la somma per tutte le imprese distributrici operanti in ciascun ambito:
 - della quota parte del vincolo a copertura dei costi operativi centralizzati del servizio di distribuzione, attribuito pro-quota in funzione dell'incidenza dei punti di riconsegna ricadenti nell'ambito, rispetto al totale dei punti di riconsegna serviti;
 - della quota parte dei costi di capitale centralizzati e di località che non sono coperti dalla quota fissa di cui al comma 37.1;
 - il ricavo che si sarebbe conseguito applicando ai volumi attesi distribuiti, assunti pari ai volumi distribuiti nell'anno $t-2$, nel medesimo ambito i corrispettivi previsti nell'articolazione tariffaria di riferimento.
- 37.6 L'elemento $\tau_l(mis)$, espresso in euro per punto di riconsegna, è destinato alla copertura dei costi operativi e di capitale relativi al servizio di misura ed è differenziato per ambito tariffario.
- 37.7 L'elemento $\tau_l(mis)$, è determinato in funzione:
- del valore assunto dai vincoli ai ricavi ammessi a copertura dei costi di località, ai sensi delle disposizioni di cui all'Articolo 31 e all'Articolo 32, relativi al servizio di misura nelle località appartenenti a ciascun ambito tariffario;
 - del numero di punti di riconsegna serviti in ciascun ambito, riferito all'anno $t-2$.
- 37.8 L'elemento $\tau_l(cot)$, espresso in euro per punto di riconsegna, è destinato alla copertura dei costi del servizio di commercializzazione ed è uguale in tutto il territorio nazionale.
- 37.9 L'elemento $\tau_l(cot)$ è fissato pari al valore assunto dalla componente $t(cot)_i$ della tariffa di riferimento.
- 37.10 Il numero di punti di riconsegna serviti in ciascun ambito è pari alla somma del numero di punti di riconsegna dell'anno $t-2$ per ciascuna località appartenente all'ambito, come definito al comma 36.2.

Articolo 38

Modalità di calcolo dei coefficienti di conversione dei volumi misurati per il gas naturale

- 38.1 Nel caso in cui in un punto di riconsegna il gruppo di misura installato non sia dotato di apparecchiatura per la correzione delle misure alle condizioni *standard*, la correzione a fini tariffari dei volumi misurati avviene secondo le disposizioni di cui ai commi seguenti.

38.2 Per ciascun punto di riconsegna dotato di un gruppo di misura non provvisto di apparecchiature di correzione dei volumi, la correzione alle condizioni *standard* dei quantitativi misurati avviene mediante l'applicazione della seguente formula:

$$C = K_p * K_T$$

dove:

- $K_p = \frac{(p_b + p_{mc})}{p_r}$;
- $K_T = \frac{T_r}{T_{mc}}$;

con:

- $p_b = 1,01325 * (1 - 2,25577 * 10^{-5} * H)^{5,2559}$ è la pressione barometrica assoluta, espressa in bar, dove H , determinata secondo i criteri indicati nel successivo comma 38.3, rappresenta:

- per i punti di riconsegna nei quali la pressione relativa di misura è inferiore o uguale a 0,025 bar, l'altitudine sul livello del mare del Comune nel quale è ubicato il punto di riconsegna
- per i punti di riconsegna nei quali la pressione relativa di misura è superiore a 0,025 bar, è l'altitudine media per fascia altimetrica. La fascia altimetrica è, per ciascun comune, l'insieme delle zone che si trovano ad altitudini comprese all'interno di un intervallo di dislivello massimo pari a 200 m. L'estremo superiore (incluso) di ciascuna fascia altimetrica n (FA_n^{sup}) è determinato secondo la seguente formula:

$$FA_n^{\text{sup}} = A^{\text{COM}} + 100 + n * 200$$

con:

- A^{COM} è l'altitudine sul livello del mare del Comune nel quale è ubicato il punto di riconsegna;
 - n è il numero che identifica la fascia altimetrica. Per convenzione la fascia altimetrica nella quale è compresa l'altitudine sul livello del mare del Comune è identificata con il numero 0. Le fasce altimetriche di altitudine media superiore a quella del Comune sono numerate progressivamente con numeri interi positivi a partire da 1. Le fasce altimetriche di altitudine media inferiore a quella del Comune sono numerate progressivamente con numeri interi negativi a partire da -1.
- p_{mc} è la pressione relativa di misura convenzionale, pari a:
 - 0,020 bar, per i punti di riconsegna nei quali la pressione relativa di misura convenzionale è inferiore o uguale a 0,025 bar;

- la pressione di taratura dell'impianto di riduzione finale della pressione del gas a monte del gruppo di misura, per i punti di riconsegna nei quali la pressione relativa di misura è superiore a 0,025 bar; nel caso in cui la misura avvenga a pressione non regolata, l'impresa di distribuzione installa un'apparecchiatura idonea per la correzione delle misure;
- p_r è la pressione assoluta di riferimento, pari a 1,01325 bar;
- T_r è la temperatura assoluta di riferimento, pari a 288,15 Kelvin
- T_{mc} è la temperatura assoluta di misura convenzionale, espressa in Kelvin, calcolata secondo la seguente formula:

$$T_{mc} = 273,15 + \left(22 - \frac{GG}{ng} \right)$$

essendo i parametri GG e ng rispettivamente il numero dei gradi giorno del Comune e il numero dei giorni di esercizio dell'impianto, determinati secondo i criteri di cui al successivo comma 38.3.

38.3 Ai fini della determinazione dei parametri di cui al comma 38.2 si fa riferimento:

- a) per la definizione della zona climatica di appartenenza, dell'altitudine H e del numero dei gradi giorno GG di ciascun Comune, all'allegato A del DPR n. 412/93;
- b) per la determinazione del numero di giorni di esercizio dell'impianto ng , ai valori indicati nella Tabella 7.

38.4 Nel caso di presenza di apparecchiature per la correzione della sola pressione o della sola temperatura, i relativi coefficienti K_p e K_T assumono valore pari a 1.

38.5 I valori del coefficiente C , dei coefficienti K_p e K_T , del rapporto $\frac{GG}{ng}$ e del parametro p_b di cui al comma 38.2, sono arrotondati alla sesta cifra decimale con criterio commerciale.

38.6 I documenti di fatturazione del servizio di distribuzione devono riportare:

- a) la quantità di gas distribuito come misurata, espressa in metri cubi;
- b) il valore assunto dal coefficiente correttivo C nel punto di riconsegna;
- c) la quantità di gas distribuito espressa in *standard metri cubi*.

Articolo 39

Sistema di compensazione tariffaria

39.1 Con successivo provvedimento l'Autorità definisce il meccanismo di compensazione tariffaria a favore dei clienti economicamente disagiati coerentemente con il decreto di cui alla legge 28 febbraio 2008, n. 31, articolo 46, comma 1-bis.

Articolo 40

Criteri di applicazione

- 40.1 Le tariffe obbligatorie sono applicate dall'impresa distributrice in maniera non discriminatoria a tutte le attuali e potenziali controparti di contratti per il servizio di distribuzione e misura del gas naturale.
- 40.2 Le componenti tariffarie espresse in euro/punto di riconsegna per anno, sono addebitate in quote mensili calcolate dividendo per dodici i medesimi importi e arrotondando il risultato con criterio commerciale alla quarta cifra decimale.
- 40.3 In nessun caso può essere richiesto il pagamento dei corrispettivi con riferimento al periodo successivo alla cessazione dell'erogazione del servizio. Nel caso di cessazione, subentro, voltura o nuova connessione, nel mese in cui la cessazione, il subentro o la nuova connessione si verificano, le componenti tariffarie espresse in euro/punto di riconsegna per anno devono essere moltiplicate, ai fini della determinazione degli importi dovuti per il medesimo mese, per un coefficiente pari al rapporto tra il numero di giorni di durata del contratto nel medesimo anno e 365 (trecentosessantacinque).

TITOLO 6

AGGIORNAMENTO ANNUALE DELLE COMPONENTI DELLA TARIFFA DI RIFERIMENTO

Articolo 41

Aggiornamento della componente $t(dis)_{t,d,r}^{opex}$, a copertura dei costi operativi del servizio di distribuzione

- 41.1 Nel corso del periodo di regolazione 1 gennaio 2009 – 31 dicembre 2012 l'Autorità aggiorna, entro il 15 dicembre dell'anno precedente a quello di efficacia, le componenti $t(dis)_{t,d,r}^{opex}$, a copertura dei costi operativi, applicando:
- il tasso di variazione medio annuo, riferito ai dodici mesi precedenti, dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, rilevato dall'Istat;
 - il tasso di riduzione annuale dei costi unitari riconosciuti;

c) il tasso di variazione collegato a modifiche dei costi riconosciuti derivanti da eventi imprevedibili ed eccezionali, da mutamenti del quadro normativo e dalla variazione degli obblighi relativi al servizio universale.

41.2 Per il periodo di regolazione 1 gennaio 2009 – 31 dicembre 2012, il tasso di riduzione annuale di cui al comma 41.1, lettera b), è fissato pari a:

- 5,4% per le imprese distributrici appartenenti alla classe dimensionale fino a 50.000 punti di riconsegna serviti;
- 4,6% per le imprese distributrici appartenenti alla classe dimensionale oltre 50.000 e fino a 300.000 punti di riconsegna serviti;
- 3,2% per le imprese distributrici appartenenti alla classe dimensionale oltre 300.000 punti di riconsegna serviti.

Articolo 42

Aggiornamento della componenti $t(ins)_t^{opex}$, $t(rac)_t^{opex}$, $t(cot)_t^{opex}$ a copertura dei costi operativi dei servizi di commercializzazione e di misura

42.1 Nel corso del periodo di regolazione 1 gennaio 2009 – 31 dicembre 2012 l’Autorità aggiorna, entro il 15 dicembre dell’anno precedente a quello di efficacia, le componenti, $t(ins)_t^{opex}$, $t(rac)_t^{opex}$, $t(cot)_t^{opex}$, a copertura dei costi operativi, applicando:

- a) il tasso di variazione medio annuo, riferito ai dodici mesi precedenti, dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, rilevato dall’Istat;
- b) il tasso di riduzione annuale dei costi unitari riconosciuti;
- c) il tasso di variazione collegato a modifiche dei costi riconosciuti derivanti da eventi imprevedibili ed eccezionali, da mutamenti del quadro normativo e dalla variazione degli obblighi relativi al servizio universale.

42.2 Per il periodo di regolazione 1 gennaio 2009 – 31 dicembre 2012, il tasso di riduzione annuale di cui al comma 41.1, lettera b), è fissato pari al 3,6%.

Articolo 43

Aggiornamento delle componenti $t(cen)_{t,c}^{capex}$ a copertura dei costi di capitale centralizzati

43.1 Nel terzo periodo di regolazione l’Autorità per gli anni successivi al 2009, entro il 15 dicembre dell’anno precedente a quello di efficacia, aggiorna la componente $t(cen)_{t,c}^{capex}$, in funzione:

- a) del tasso di variazione medio annuo del deflatore degli investimenti fissi lordi rilevato dall’Istat, riferito agli ultimi quattro trimestri disponibili sulla base del calendario di pubblicazione dell’Istat, applicato ai valori $RCA_{t-1,c}^{CEN}$, $AMA_{t-1,c}^{FAB}$ e $AMA_{t-1,c}^{ALT}$;

- b) del tasso di variazione collegato agli investimenti netti in altre immobilizzazioni materiali e immateriali realizzati a livello aggregato di settore nell'anno $t-2$, applicato ai valori $IMN_{t-1,c}^{ALT}$, $IML_{t-1,c}^{ALT}$ e $AMA_{t-1,c}^{ALT}$;
- c) del tasso di variazione del numero di punti di riconsegna al 31 dicembre dell'anno $t-2$, con una franchigia pari a $\pm 10\%$, applicato ai valori $IMN_{t-1,c}^{FAB}$;
- d) del tasso di variazione collegato ai nuovi contributi pubblici in conto capitale percepiti nell'anno $t-2$, applicato al valore $RCA_{t-1,c}^{CEN}$ e, limitatamente alle variazioni relative all'anno 2008, al degrado dei contributi pubblici percepiti, coerentemente con le disposizioni di cui all'Articolo 16.

Articolo 44

Aggiornamento delle componenti $t(dis)_{t,c,i}^{capex}$ a $t(mis)_{t,c,i}^{capex}$ copertura dei costi di capitale di località

44.1 Nel corso terzo periodo di regolazione, per gli anni successivi al 2009, entro il 15 dicembre dell'anno precedente a quello di efficacia, l'Autorità aggiorna la quota parte delle componenti $t(dis)_{t,c,i}^{capex}$ e $t(mis)_{t,c,i}^{capex}$ a remunerazione del capitale investito, in funzione:

- a) del tasso di variazione medio annuo del deflatore degli investimenti fissi lordi rilevato dall'Istat, riferito agli ultimi quattro trimestri disponibili sulla base del calendario di pubblicazione dell'Istat, applicato ai valori $RCA(dis)_{t-1,c,i}$, $RCA(mis)_{t-1,c,i}$, $AMA(dis)_{t-1,c,i}$ e $AMA(mis)_{t-1,c,i}$;
- b) del tasso di variazione collegato ai nuovi investimenti netti realizzati dalla singola impresa distributrice c nelle singole località i nell'anno $t-2$, determinato in base a quanto disposto dall'Articolo 46, applicato ai valori $RCA(dis)_{t-1,c,i}$ e $RCA(mis)_{t-1,c,i}$;
- c) del tasso di variazione collegato alla riduzione del capitale investito lordo per effetto di alienazioni, dismissioni effettuate a qualsiasi titolo e completamento della vita utile *standard* dei cespiti nell'anno $t-2$, applicato ai valori $AMA(dis)_{t-1,c,i}$;
- d) del tasso di variazione collegato alla riduzione del capitale investito lordo per effetto di alienazioni, dismissioni effettuate a qualsiasi titolo e completamento della vita utile *standard* dei cespiti, con l'esclusione delle dismissioni di gruppi di misura convenzionali sostituiti con gruppi di misura elettronici ai sensi della deliberazione ARG/gas 155/08 nell'anno $t-2$, applicato ai valori $AMA(mis)_{t-1,c,i}$;
- e) del tasso di variazione collegato agli investimenti lordi entrati in esercizio nell'anno $t-2$, applicato ai valori $AMA(dis)_{t-1,c,i}$ e $AMA(mis)_{t-1,c,i}$;
- f) del tasso di variazione collegato ai nuovi contributi pubblici in conto capitale percepiti e, limitatamente alle variazioni relative all'anno 2008, ai contributi privati capitalizzati nell'anno $t-2$ e al degrado dei contributi pubblici percepiti e dei contributi privati addebitati, coerentemente con le

disposizioni di cui all'Articolo 16, applicato ai valori $RCA(dis)_{t-1,c,i}$ e $RCA(mis)_{t-1,c,i}$; a partire dalle variazioni relative all'anno 2009 si tiene conto dei contributi privati comunque addebitati nell'anno $t-2$, indipendentemente dal trattamento contabile;

- g) del tasso di variazione collegato alla maggior remunerazione riconosciuta agli investimenti sulle reti di distribuzione incentivati ai sensi di quanto disposto dal successivo Articolo 45 ed entrati in esercizio nell'anno $t-2$, applicato ai valori $RCA(dis)_{t-1,c,i}$.

44.2 Alle imprese verrà richiesto di dichiarare e certificare, in relazione agli investimenti a bilancio di cui alla lettera b) del precedente comma, l'eventuale quota di oneri finanziari capitalizzati. Tale quota non verrà riconosciuta ai fini dell'aggiornamento del capitale investito.

Articolo 45

Tasso di variazione collegato ai nuovi investimenti

45.1 I tassi di variazione collegati agli investimenti realizzati di cui al comma 44.1, lettere da b) ad h) e al comma 44.1, lettera f) sono valutati in coerenza con le disposizioni contenute nel presente articolo e con le norme dell'Articolo 46.

45.2 Entro il 15 ottobre di ciascun anno t , a partire dall'anno 2009, ciascuna impresa concessionaria del servizio di distribuzione comunica all'Autorità, utilizzando la modulistica predisposta dalla Direzione tariffe dell'Autorità:

- a) gli investimenti entrati in esercizio nel corso dell'anno $t-1$, come riportati nei bilanci sottoposti a revisione contabile, distinti per le tipologie di investimento individuate al comma 45.3;
- b) la quantificazione fisica degli investimenti entrati in esercizio nel corso dell'anno $t-1$, con riferimento alle categorie individuate nell'apposito elenco delle consistenze dei cespiti di rete, come definito dall'Autorità con separato provvedimento, ai fini della valutazione di cui all'articolo Articolo 46;
- c) le dismissioni effettuate nel corso dell'anno $t-1$ per le tipologie di investimento individuate al comma 45.3, indicando l'anno di messa in esercizio del cespite dimesso, precisando altresì se il cespite dimesso è stato oggetto di successiva alienazione e a quali condizioni;
- d) il valore dei cespiti, distinti per tipologia di cespite, che hanno completato la loro vita utile convenzionale ai fini regolatori;
- e) la documentazione comprovante il rispetto dei requisiti di cui al comma 45.4;
- f) gli investimenti e le dismissioni programmate per i tre anni successivi mediante un prospetto riportante l'illustrazione degli obiettivi, dei costi e dei tempi di realizzazione delle opere, distinti per tipologie di investimento;
- g) le variazioni delle immobilizzazioni in corso.

- 45.3 Alle tipologie di seguito elencate di nuovi investimenti, entrati in esercizio successivamente al 31 dicembre 2008, è riconosciuta la maggiorazione del tasso di remunerazione del capitale investito pari al 2% per un periodo di otto anni:
- a) ammodernamento dei sistemi di odorizzazione presso le cabine REMI;
 - b) sostituzione delle condotte in ghisa con giunti di canapa e piombo.
- 45.4 Gli interventi di cui al comma 45.3, lettera a) sono ritenuti idonei alla maggiorazione se ricorrono i seguenti requisiti:
- l'impresa distributrice proceda semestralmente a effettuare il controllo strumentale e la verifica della taratura, come previsto dalla norma UNI 9463, rendendo disponibile idonea documentazione a evidenza degli avvenuti controlli;
 - l'attivazione di meccanismi di controllo da remoto della percentuale di odorizzante immesso nel gas distribuito, provvedendo altresì a conservare la registrazione dei valori rilevati;
 - l'attivazione automatica dell'odorizzatore a lambimento in caso di assenza temporanea della corrente elettrica o di malfunzionamento dell'odorizzatore ad iniezione.
- 45.5 L'Autorità verifica, anche mediante visite ispettive a campione:
- a) l'effettiva realizzazione degli investimenti di cui al presente articolo e la corrispondenza degli investimenti comunicati ai sensi del comma 45.1, con i costi effettivamente sostenuti;
 - b) la corrispondenza del valore degli incrementi patrimoniali di cui al comma 45.1, lettera a) con quelli risultanti dai bilanci certificati;
 - c) la pertinenza e la corretta imputazione degli incrementi patrimoniali di cui alla precedente lettera b) rispetto alle attività svolte.

Articolo 46

Criteria per la valorizzazione dei nuovi investimenti

- 46.1 Ai fini degli aggiornamenti annuali, gli investimenti relativi agli anni 2007 e 2008 sono valutati a consuntivo. In ogni caso le imprese distributrici oltre ai dati economici relativi agli investimenti effettuati distinti per tipologia di cespiti, trasmettono anche dati dettagliati relativi alle variazioni delle consistenze fisiche, coerentemente con le classi indicate dall'Autorità.
- 46.2 Ai fini degli aggiornamenti annuali, gli investimenti relativi all'anno 2009, sono valutati a consuntivo. Qualora il costo effettivamente sostenuto dall'impresa sia superiore al costo standard fissato dall'Autorità, ai sensi del successivo comma 46.3, l'impresa distributrice è tenuta a giustificare lo scostamento. In ogni caso le imprese distributrici oltre ai dati economici relativi agli investimenti effettuati distinti per tipologia di cespiti, trasmettono anche prospetti dettagliati relativi alle variazioni delle consistenze, coerentemente con le tipologie indicate dall'Autorità.
- 46.3 A partire dall'anno 2010, ai fini degli aggiornamenti annuali, gli investimenti sono valutati a costi *standard*, sulla base di un prezzario definito dall'Autorità.

46.4 Le imprese distributrici trasmettono all'Autorità una dichiarazione di conformità sottoscritta dal medesimo soggetto cui ai sensi di legge è demandato il controllo contabile della società. Nella dichiarazione, per ciascuna tipologia di cespiti, deve essere indicata la conformità dei valori riportati nei prospetti inviati all'Autorità per gli aggiornamenti annuali con i dati di bilancio e deve essere indicata la corrispondenza delle quantità fisiche riportate nei medesimi prospetti con le effettive consistenze fisiche.

TITOLO 7

MECCANISMI DI PEREQUAZIONE

Articolo 47

Perequazione

47.1 La perequazione dei costi e dei ricavi di distribuzione e di misura per gli anni 2009- 2012 si articola in:

- a) perequazione dei ricavi relativi al servizio di distribuzione;
- b) perequazione dei costi relativi al servizio di misura.

47.2 Le perequazioni di cui al comma 47.1 si applica a tutte le imprese distributrici.

47.3 In relazione all'interpretazione ed attuazione delle norme in materia di perequazione la Cassa si attiene alle indicazioni dell'Autorità. Ogni eventuale contestazione circa le modalità di applicazione dei meccanismi di perequazione e di raccolta delle relative informazioni è demandata alla valutazione e decisione dell'Autorità.

Articolo 48

Perequazione dei ricavi relativi al servizio di distribuzione – Importo a consuntivo

48.1 In ciascun anno t l'ammontare di perequazione $PD_{t,c}$, riconosciuto a consuntivo a ciascuna impresa distributtrice, relativo al meccanismo di cui al comma 47.1, lettera a), è pari a:

$$PD_{t,c} = VRD_c - RE_c - \sum_b PD_{t,c,b}^{acc}$$

dove:

- RE_c è il ricavo effettivo di competenza dell'anno t , ottenuto dall'applicazione delle tariffe obbligatorie ai clienti titolari dei contratti per il

servizio di distribuzione nei punti di riconsegna serviti dall'impresa c nel medesimo anno;

- $PD_{c,t,b}^{acc}$ è la somma degli ammontari di perequazione in acconto, calcolato ai sensi del successivo comma 50.1.

Articolo 49

Perequazione dei costi relativi al servizio di misura

49.1 In ciascun anno t , l'ammontare di perequazione $PM_{t,c}$, riconosciuto a consuntivo a ciascuna impresa distributrice, relativo al meccanismo di cui al comma 47.1, lettera b) è pari a:

$$PM_{t,c} = CS_c^{switch} - RE_c^{switch} + VRM_{t,c}^{capex} - RE_c^{capex,mis} - RPM_c$$

dove:

- CS_c^{switch} è il costo standard per le letture di *switch* effettuate nell'anno t dall'impresa distributrice c , ottenuto dal prodotto del corrispettivo unitario per *switch*, fissato dall'Autorità per l'anno t , fissato pari a 5 euro, per il numero di letture di *switch* effettive dell'anno t ;
- RE_c^{switch} è il ricavo conseguito applicando la quota parte della componente tariffaria $\tau_I(mis)$ destinata alla copertura dell'incremento del numero di letture di *switch* rispetto all'anno 2006, fissata unitariamente pari a 0,10 euro per punto di riconsegna per anno;
- $RE_c^{capex,mis}$ è il ricavo conseguito applicando la quota parte della componente tariffaria $\tau_I(mis)$ destinata alla copertura dei costi di capitale.
- RPM_c è la penale, applicata a partire dall'anno 2010, relativa a ciascuna impresa distributrice c , in relazione al grado di assolvimento degli obblighi previsti dalle disposizioni delle deliberazioni ARG/gas 155/08. In termini formali:

$$RPM_c = \sum_g \max(\Delta N_c^g; 0) * P_g$$

con:

- P_g è la penale unitaria per singolo gruppo di misura, appartenente alla classe g non installato nei termini previsti, il cui valore è riportato nella Tabella 8;
- $\Delta N_c^g = \min(N_c^g \Big|_{previsti} - N_c^g \Big|_{installati}; 0,5 * N_c^g \Big|_{previsti})$

dove

- $N_c^g \Big|_{previsti}$ è il numero di punti di riconsegna, dotati di gruppi di misura della classe g , serviti dall'impresa distributrice c , per i quali entro il 31 dicembre dell'anno t è prevista, ai sensi della deliberazione ARG/gas 155/08, l'installazione di gruppi

di misura aventi i requisiti minimi definiti nella medesima deliberazione;

- $N_c^g \Big|_{\text{installati}}$ è il numero di punti di riconsegna, dotati di gruppi di misura della classe g , serviti dall'impresa distributrice c , per i quali entro il 31 dicembre dell'anno t è stato effettivamente installato un gruppo di misura avente i requisiti minimi di cui alla deliberazione ARG/gas 155/08.

49.2 Nei casi in cui, per la singola impresa distributrice, risulti:

$$\sum_g N_c^g \Big|_{\text{previsti}} - \sum_g N_c^g \Big|_{\text{installati}} > 0,5 * \sum_g N_c^g \Big|_{\text{previsti}}$$

l'Autorità avvia un procedimento finalizzato alla erogazione di una sanzione per inottemperanza alle disposizioni di cui al comma 10.1 della deliberazione ARG/gas 155/08 in relazione all'inadempienza eccedente la quota oggetto di penale.

Articolo 50

Perequazione dei ricavi relativi al servizio di distribuzione – Importi in acconto.

50.1 In ciascun anno t e per ciascuna impresa distributrice c , l'Autorità determina entro il 31 gennaio un ammontare di perequazione bimestrale d'acconto $PD_{t,c,b}^{acc}$, calcolato secondo la seguente formula:

$$PD_{t,c,b}^{acc} = (VRD_c^{att} - RE_c^{att}) * \frac{1}{6}$$

dove:

- VRD_c^{att} è il valore del vincolo ai ricavi ammessi per l'impresa di distributrice c , atteso per l'anno t , come stimato dall'Autorità;
- RE_c^{att} è il ricavo atteso per l'anno t , stimato dall'Autorità, derivante dall'applicazione della tariffa obbligatoria.

Articolo 51

Quantificazione ed erogazione dei saldi di perequazione

51.1 Entro quindici giorni lavorativi dalla chiusura di ciascun bimestre le imprese distributrici, i cui importi in acconto $PD_{t,c,b}^{acc}$, di cui al comma 50.1, sono negativi, versano alla Cassa quanto dovuto.

51.2 Entro trenta giorni lavorativi dalla chiusura del bimestre la Cassa provvede a erogare gli importi in acconto di cui al comma 50.1.

51.3 Annualmente la Cassa provvede alla quantificazione dei saldi di perequazione di cui al comma 48.1 e al comma 49.1.

- 51.4 Ai fini di quanto previsto dal comma 51.3 ciascuna impresa distributrice, entro il 31 luglio di ogni anno a partire dall'anno 2010, fa pervenire alla Cassa, con le modalità da questa definite in coerenza con le disposizioni del presente Titolo, le informazioni necessarie al calcolo dell'ammontare di perequazione relativo all'anno precedente.
- 51.5 Nel caso in cui l'impresa distributrice non rispetti il termine di cui al comma 51.3, la Cassa provvede a calcolare l'ammontare di perequazione utilizzando ogni informazione disponibile e provvedendo a una stima prudentiale delle informazioni mancanti, in un'ottica di minimizzazione dell'ammontare di perequazione eventualmente dovuto dal sistema all'impresa distributrice inadempiente e viceversa di massimizzazione di quanto eventualmente dovuto dallo stesso al sistema di perequazione nel suo complesso.
- 51.6 La Cassa comunica entro il 30 settembre di ciascun anno all'Autorità e a ciascuna impresa distributrice l'ammontare di perequazione relativo ai singoli meccanismi di perequazione, a consuntivo, di cui al comma 48.1 e al comma 49.1, e degli acconti ai sensi di quanto disposto dai commi 51.1 e 51.2
- 51.7 Ciascuna impresa distributrice, in relazione ai singoli meccanismi di perequazione a consuntivo, entro il 31 ottobre di ogni anno, provvede a versare alla Cassa quanto dovuto.
- 51.8 La Cassa, in relazione ai singoli meccanismi di perequazione a consuntivo, entro il 30 novembre di ogni anno eroga quanto dovuto a ciascuna impresa distributrice. Nel caso in cui le disponibilità del conto di cui all'Articolo 96 non siano sufficienti a erogare quanto di spettanza di ogni impresa distributrice, la Cassa effettua pagamenti pro-quota rispetto agli importi vantati dalle diverse imprese distributrici, fino a concorrenza delle disponibilità dei conti suddetti.
- 51.9 Nel caso in cui la liquidazione delle somme dovute alle imprese distributrici in relazione ai meccanismi di perequazione non possa essere completata entro 3 mesi dal termine di cui al comma 51.8, la Cassa riconosce alle medesime imprese distributrici un interesse pari all'Euribor a dodici mesi base 360, calcolato a decorrere dall'1 gennaio del secondo anno successivo a quello a cui si riferiscono gli ammontari di perequazione.

TITOLO 8

SOGGETTI RESPONSABILI DEL SERVIZIO DI MISURA GAS NATURALE

Articolo 52

Responsabilità per installazione e manutenzione dei misuratori

52.1 Il soggetto responsabile dell'installazione e della manutenzione dei misuratori è:

- a) con riferimento ai punti di consegna, l'impresa di trasporto;
- b) con riferimento ai punti di riconsegna, l'impresa distributrice per i clienti finali che prelevano gas da tali punti;
- c) con riferimenti ai punti di interconnessione, l'impresa distributrice sottendente.

Articolo 53

Responsabilità per raccolta, validazione e registrazione misure

53.1 Il soggetto responsabile della raccolta e della validazione e registrazione delle misure del gas è:

- a) con riferimento ai punti di consegna, l'impresa di trasporto;
- b) con riferimento ai punti di riconsegna, l'impresa distributrice per i clienti finali che prelevano gas da tali punti;
- c) con riferimenti ai punti di interconnessione, l'impresa distributrice sottendente.

Articolo 54

Disposizioni relative alle misure raccolte

54.1 L'impresa distributrice di cui al comma 52.1, lettera a), è tenuta a rendere accessibili i gruppi di misura o rendere disponibili le misure secondo le specifiche definite dall'impresa di trasporto.

54.2 Le misure del gas rilevate, validate e registrate nei punti di consegna e di riconsegna costituiscono le misure rilevanti ai fini della regolazione delle partite economiche relative ai servizi di dispacciamento, trasporto, distribuzione e vendita. Salvo il consenso scritto da parte del cliente finale le misure rilevate nei punti di riconsegna non possono essere utilizzate per finalità diverse.

54.3 Le misure relative ai punti di interconnessione sono rese disponibili dall'impresa distributrice che le rileva all'impresa distributrice sottesa e all'impresa di trasporto.

Articolo 55

Conservazione delle rilevazioni

- 55.1 Il responsabile dell'attività di raccolta, validazione e registrazione archivia e custodisce, ai fini regolatori, per un periodo minimo di 10 anni, le misure del gas, in modalità tale per cui queste possano essere disponibili e riutilizzate a scopi di verifica e controllo dell'applicazione dei meccanismi tariffari vigenti e con finalità legate ai servizi regolati.
- 55.2 Qualora l'ambito di competenza del responsabile dell'attività di rilevazione e registrazione delle misure risulti variato a seguito di cessioni e incorporazioni di attività, il soggetto cedente ha l'obbligo di trasferire gli archivi delle misure di gas integralmente al soggetto cessionario, contestualmente al perfezionamento della cessione, nel rispetto delle regole di riservatezza disposte dalla deliberazione n. 11/07.

Articolo 56

Remunerazione del servizio di misura nei punti di consegna e nei punti di interconnessione

- 56.1 Qualora per l'installazione e manutenzione dei gruppi di misura, presso i punti di consegna l'impresa di trasporto intenda avvalersi dell'impresa distributrice, il corrispettivo richiesto per la prestazione di tale servizio non può eccedere il valore del corrispettivo di cui al comma 24.1, lettere a) e b).
- 56.2 Qualora per la raccolta, validazione e registrazione delle misure presso i punti di consegna l'impresa di trasporto intenda avvalersi dell'impresa distributrice, il corrispettivo richiesto per la prestazione di tale servizio non può eccedere il valore del corrispettivo di cui al comma 24.1, lettera c).
- 56.3 Transitoriamente, in attesa di una nuova definizione della materia, per le prestazioni rese nei punti di interconnessione non si applica alcun corrispettivo.

Articolo 57

Divieto di applicazione di corrispettivi non espressamente previsti nella presente RTDG

- 57.1 I soggetti responsabili del servizio di misura non sono autorizzati ad addebitare corrispettivi che non siano regolati nella presente RTDG per prestazioni fornite nell'ambito dello svolgimento del medesimo servizio.

TITOLO 9

DISPOSIZIONI PARTICOLARI

Articolo 58

Trattamento nei casi di cambiamento di gestore in una località

- 58.1 Nel caso in cui nel corso del terzo periodo di regolazione una località passi dalla titolarità di un soggetto giuridico alla titolarità di altro soggetto giuridico in conseguenza di operazioni di concentrazione tra imprese, tali da ridurre il numero complessivo delle imprese medesime e incrementare il numero di clienti attivi serviti da uno stesso soggetto giuridico, i vincoli ai ricavi ammessi per tutto il periodo successivo al secondo anno dalla data di efficacia dell'operazione di concentrazione e fino alla conclusione del terzo periodo regolatorio sono calcolati assumendo come componente a copertura dei costi operativi della distribuzione di cui alla Tabella 4 quella propria dell'impresa distributrice uscente nella medesima località.
- 58.2 Negli aggiornamenti annuali che decorrano dal secondo anno dalla data di efficacia dell'operazione di concentrazione, ai fini dell'aggiornamento della componente a copertura dei costi operativi della distribuzione di cui al comma precedente, si assume il livello dell'*X-factor*, di cui al comma 41.2, valido per la classe di imprese a cui appartiene il soggetto giuridico che risulta a seguito della medesima operazione di concentrazione.
- 58.3 Nel caso in cui nel corso del terzo periodo di regolazione una località passi dalla titolarità di un soggetto giuridico alla titolarità di altro soggetto giuridico senza che ciò comporti una riduzione del numero complessivo delle imprese distributrici operanti sul territorio nazionale, dal secondo anno successivo alla data di efficacia del passaggio, per l'aggiornamento della tariffa di riferimento si tiene conto di quanto segue:
- a) ai fini della valutazione del capitale investito di località, la stratificazione dei cespiti di località è trasferita inalterata dal soggetto cedente al soggetto cessionario;
 - b) il valore dei cespiti centralizzati del soggetto cedente e del soggetto cessionario è aggiornato sulla base del tasso di variazione dei punti di riconsegna serviti conseguente al passaggio di titolarità, considerando una franchigia pari a +/-10%;
 - c) i valori unitari dei costi operativi e l'*X-factor* del soggetto cessionario non sono modificati a seguito del passaggio.

Articolo 59

Riconoscimento maggiori oneri derivanti dalla presenza di canoni di concessione

- 59.1 Gli oneri connessi al pagamento di canoni di concessione di norma non sono oggetto di riconoscimento tariffario, ad eccezione dei casi in cui siano espressamente previsti da disposizioni normative primarie nazionali, regionali o delle province autonome.
- 59.2 Qualora i Comuni concedenti abbiano incrementato il canone delle concessioni di distribuzione ai sensi di quanto previsto dal comma 4, articolo 46-bis, del decreto-legge 1 ottobre 2007, n. 159, le imprese distributrici interessate possono presentare apposita istanza all'Autorità per il riconoscimento dei maggiori oneri derivanti per effetto di tali disposizioni, nei termini previsti dal comma 7.1.
- 59.3 Con riferimento alle disposizioni del comma 59.2, l'Autorità riconosce i maggiori oneri qualora ricorrano le seguenti condizioni:

- a) sia fornita da parte delle imprese distributrici idonea documentazione relativa all'attivazione da parte dei Comuni dei meccanismi di tutela nei confronti delle fasce deboli di utenti, cui, secondo le disposizioni di legge, devono risultare destinati prioritariamente i fondi raccolti con l'incremento dei canoni;
- b) il Comune non abbia assegnato una nuova concessione successivamente all'entrata in vigore della legge 29 novembre 2007, n.222.

- 59.4 L'ammontare massimo del riconoscimento dei maggiori oneri di cui al comma 59.1, determinato per ciascuna impresa distributtrice c , con riferimento alla singola località i , $COL_{c,i}$, è calcolato secondo la seguente formula:

$$COL_{c,i} = \max\left\{0, 1 * VRD_{07-08,c,i}^{170/04} - CAN_{0,c,i}\right\} * (1 - GP_i); 0\}$$

dove:

- $VRD_{07-08,c,i}^{170/04}$ è il vincolo ai ricavi determinato ai sensi delle disposizioni della deliberazione n. 170/04 per l'anno termico 2007-2008;
 - $CAN_{0,c,i}$ è il valore del canone di concessione richiesto dal comune precedentemente l'aumento disposto ai sensi delle disposizioni del comma 4, dell'articolo 46-bis, del decreto-legge 1 ottobre 2007, n. 159, all'impresa distributtrice c , per la località i ;
 - GP_i è il coefficiente che esprime il grado di proprietà delle reti da parte del Comune e può variare tra zero e uno. Assume valore uno quando il comune è interamente proprietario delle reti. Il grado di proprietà è determinato sulla base del valore delle singole componenti delle reti medesime, come risultante dall'esame dello stato delle consistenze fisiche e dai dati contabili..
- 59.5 Il riconoscimento dei maggiori oneri di cui al comma 59.2 è limitato al periodo che intercorre dalla data di efficacia dell'aumento del canone fino alla data in cui viene aggiudicata la nuova gara.
- 59.6 L'impresa distributtrice può istituire un'apposita componente tariffaria a copertura dei maggiori oneri di cui al comma 59.2, denominata *canoni comunali*, di cui è data separata evidenza in bolletta. Tale componente tariffaria è espressa in euro per

punto di riconsegna ed è applicata ai soli punti di riconsegna siti nell'ambito del territorio comunale dove è stata deliberata la maggiorazione. Il valore di tale componente tariffaria è determinato dividendo il valore di $COL_{c,i}$ per il numero di punti di riconsegna atteso per l'anno t, determinato ai sensi di quanto disposto al comma 23.1, lettera a).

- 59.7 Nell'istanza di cui al comma 59.2 l'impresa distributrice propone per l'approvazione dell'Autorità il valore della componente $COL_{c,i}$ da applicare nell'anno successivo.
- 59.8 Dei ricavi rinvenienti dall'applicazione della maggiorazione di cui al comma 59.2 è data separata evidenza contabile.

Articolo 60

Disposizioni in materia di derivazioni d'utenza

- 60.1 Gli impianti di rete delle imprese distributrici si estendono, senza soluzione di continuità, fino al gruppo di misura o, in assenza del gruppo di misura, fino all'organo di intercettazione terminale, nel rispetto delle vigenti normative in materia di sicurezza degli impianti.
- 60.2 Le imprese distributrici entro il 31 dicembre 2009 predispongono e trasmettono all'Autorità un programma che preveda:
- la quantificazione del numero di interventi da effettuare e la stima del costo ad essi relativo;
 - un crono-programma di attuazione per macro-obiettivi che preveda obbligatoriamente l'effettuazione degli interventi di spostamento in occasione delle operazioni di sostituzione dei gruppi di misura disposte ai sensi della deliberazione ARG/gas 155/08.

Articolo 61

Disposizioni in tema di verifica del gruppo di misura

- 61.1 Con successivo provvedimento saranno definite le modalità di copertura degli oneri in capo agli esercenti derivanti dalle disposizioni di cui ai commi 41.7 e 41.9 della RQDG.

TITOLO 10

REGIME INDIVIDUALE

CAPO 1

Disposizioni generali

Articolo 62

Regime individuale

62.1 Il regime individuale si distingue dal regime ordinario per le modalità di determinazione delle seguenti componenti della tariffa di riferimento:

- $t(cen)_{t,c}^{capex}$
- $t(dis)_{t,c,i}^{capex}$
- $t(dis)_{t,c}^{opex}$.

62.2 Fatto salvo quanto previsto al comma precedente si applicano al regime individuale le disposizioni previste per il regime generale.

62.3 Per i soggetti che fanno richiesta di essere ammessi al regime individuale, in attesa della definizione delle componenti tariffarie di cui al comma 62.1 secondo le regole del regime individuale, si applicano le componenti della tariffa di riferimento previste per il regime ordinario, anche ai fini della determinazione degli importi d'acconto dei meccanismi di perequazione.

62.4 Le imprese già ammesse al regime individuale nel secondo periodo di regolazione sono tenute comunque a presentare istanza per l'ammissione al regime individuale nel terzo periodo di regolazione.

62.5 L'istanza è respinta nel caso in cui il valore del capitale investito netto relativo ai cespiti per i quali non è disponibile la stratificazione temporale del costo storico originario e/o, esclusivamente per le località di cui al comma 71.3, le perizie tecniche asseverate, rappresenti una componente superiore al 50% delle immobilizzazioni nette.

Articolo 63

Modifiche in corso di periodo regolatorio – supplementi di istruttoria

63.1 L'impresa può presentare nuovamente istanza per la determinazione del vincolo sui ricavi in regime individuale, entro il termine di cui al comma 64.1, lettera b), qualora nel corso del periodo di regolazione:

- i. siano intervenute variazioni nella titolarità delle località gestite, a seguito di gara per l'affidamento del servizio o di modifiche degli assetti societari, quali ad esempio acquisizioni e fusioni societarie, tali per cui il costo storico originario del capitale investito lordo delle nuove località sia pari:
 - a. ad almeno il 15% del capitale investito lordo calcolato nell'ambito della precedente istruttoria individuale per le imprese con un capitale lordo investito superiore a 500 (cinquecento) milioni di euro;
 - b. ad almeno il 20% del capitale investito lordo calcolato nell'ambito della precedente istruttoria individuale per le imprese con un capitale lordo investito fino a 500 (cinquecento) milioni di euro;
 - ii. l'impresa di distribuzione abbia realizzato investimenti in potenziamenti ed estensioni che abbiano indotto il verificarsi di un incremento del capitale investito lordo quale quello previsto al precedente punto i), o di un aumento del livello dei costi operativi di distribuzione pari a oltre:
 - a. il 15% dei costi operativi determinati nell'ambito della precedente istruttoria individuale per le imprese con costi operativi superiori a 20 (venti) milioni di euro;
 - b. il 20% dei costi operativi determinati nell'ambito della precedente istruttoria individuale per le imprese con costi operativi fino a 20 (venti) milioni di euro.
- 63.2 Nel caso di acquisizioni o fusioni societarie tra imprese di distribuzione, le imprese continueranno a calcolare le tariffe di riferimento sulla base del regime precedentemente in vigore, fino all'approvazione dell'eventuale proposta tariffaria in regime individuale calcolata con riferimento a un bilancio di esercizio rappresentativo del nuovo assetto societario.
- 63.3 Ai fini del supplemento di istruttoria, oltre che dalla documentazione prevista al comma 64.3, l'istanza, pena la sua inammissibilità, deve essere corredata dalla seguente documentazione:
- a) una dichiarazione del legale rappresentante che attesti il riscontrarsi delle condizioni richiamate al comma 63.1;
 - b) modulistica di cui al comma al comma 64.3 compilata facendo riferimento sia alle informazioni relative alle acquisizioni di nuovi ambiti o fusioni societarie, investimenti in potenziamenti ed estensioni di reti di distribuzione, sia ai cespiti per i quali sia già stata presentata istanza in una precedente istruttoria individuale;
 - c) garanzie bancarie per 35.000 euro da presentare alla Cassa a copertura dei costi dell'istruttoria.
- 63.4 Nel caso in cui, a seguito della nuova istruttoria, lo scostamento massimo ammissibile risulti nullo, la Cassa provvede a escutere le garanzie bancarie di cui al comma precedente e utilizza tali fondi a copertura delle spese istruttorie entro i limiti delle spese effettivamente sostenute. Eventuali sopravvenienze attive sono versate sul *Conto per la perequazione tariffaria distribuzione gas*.
- 63.5 L'istanza è respinta nel caso in cui il valore del capitale investito netto relativo ai nuovi cespiti per i quali non è disponibile la stratificazione temporale del costo

storico originario e/o, esclusivamente per le località di cui al comma 71.3, le perizie tecniche asseverate, rappresenti una componente superiore al 50% delle immobilizzazioni nette, sempre in relazione ai nuovi cespiti.

- 63.6 Ai fini della valutazione dell'ammissibilità dello scostamento rilevato, le variabili esogene indicate dall'impresa come origine di tale scostamento dovranno essere riconducibili esclusivamente alle nuove acquisizioni, alle modifiche di assetti societari e agli investimenti che hanno giustificato il supplemento di istruttoria.

CAPO 2

Regole per l'ammissione al regime individuale

Articolo 64

Ammissione al regime individuale

- 64.1 Ai fini dell'ammissione al regime individuale per il terzo periodo regolatorio le imprese distributrici devono presentare apposita istanza all'Autorità e alla Cassa, utilizzando l'opportuna modulistica, predisposta dagli uffici dell'Autorità e resa disponibile nel sito dell'Autorità (www.autorita.energia.it), entro e non oltre:
- a) 60 giorni dalla pubblicazione dell'opportuna modulistica, per l'anno 2009;
 - b) il 30 giugno di ogni anno t , successivo al 2009.
- 64.2 L'istanza sarà dichiarata inammissibile qualora pervenuta all'Autorità e alla Cassa in data successiva a quella prevista al comma 64.1 (decadenza della facoltà di accedere al regime individuale), ovvero qualora non corredata dalla documentazione prevista dal comma 64.3.
- 64.3 L'istanza, pena la sua inammissibilità, deve essere corredata dalla seguente documentazione, riferita all'anno $t-2$ e trasmessa in forma elettronica:
- a) modulistica di cui al comma 64.1, opportunamente compilata in ogni sua parte;
 - b) conti annuali separati, redatti ai sensi delle vigenti disposizioni in materia di separazione contabile stabilite dall'Autorità, relativi al secondo esercizio precedente a quello di applicazione del regime individuale;
 - c) dichiarazione del legale rappresentante di cui al comma 71.6;
 - d) copia del bilancio d'esercizio di cui agli articoli 2423 e seguenti del Codice civile.
- 64.4 Le imprese distributrici che presentano istanza devono mettere a disposizione dell'Autorità e della Cassa, per verifiche e controlli, le eventuali perizie tecniche asseverate relative alle concessioni il cui affidamento è stato aggiudicato dall'impresa successivamente all'entrata in vigore del decreto legislativo 23

maggio 2000, n. 164/00, ai sensi dell'articolo 15, comma 15.5 del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164/00.

Articolo 65

Organo istruttore

- 65.1 L'Autorità, ai fini della verifica delle istanze di partecipazione al regime individuale e dello svolgimento delle istruttorie individuali, si avvale del supporto della Cassa.
- 65.2 Nell'ambito del supporto all'Autorità per lo svolgimento delle istruttorie individuali la Cassa può avvalersi di competenze professionali specializzate esterne e può, altresì, richiedere all'Autorità di avvalersi della eventuale collaborazione della Guardia di Finanza.
- 65.3 Gli oneri derivanti alla Cassa dallo svolgimento di tali attività sono a carico del *Conto per la perequazione tariffaria distribuzione gas*.

Articolo 66

Istruttoria individuale

- 66.1 L'istruttoria individuale è avviata formalmente con il ricevimento da parte dell'Autorità e della Cassa della documentazione di cui al comma 64.3.
- 66.2 L'istruttoria si basa sui dati e sulle informazioni fornite dalle imprese secondo quanto previsto nell'Articolo 64. L'Autorità, anche attraverso la Cassa, qualora necessario, può richiedere alle imprese informazioni di maggiore dettaglio o chiarimenti.
- 66.3 L'istruttoria individuale si articola nelle seguenti fasi:
- a) verifica della disponibilità e della consistenza delle informazioni economiche e patrimoniali rilevanti ai fini del procedimento;
 - b) valutazione del capitale investito e dell'eventuale scostamento massimo ammissibile, calcolato ai sensi dell'Articolo 76;
- 66.4 Entro 120 (centoventi) giorni dalla data di ricevimento dell'istanza, la Cassa invia all'Autorità le risultanze dell'attività istruttoria e l'Autorità, entro i successivi 30 (trenta) giorni, comunica l'esito alle imprese interessate. L'Autorità comunica inoltre all'impresa interessata l'ammontare dell'eventuale scostamento massimo ammissibile rilevato, calcolato ai sensi dell'Articolo 76.
- 66.5 Nel caso la Cassa, nell'arco dei 120 (centoventi) giorni di cui al comma 66.4 rilevi una non corretta compilazione della documentazione richiesta, invia all'impresa, e per conoscenza all'Autorità, una dettagliata richiesta delle integrazioni, correzioni nonché modifiche necessarie.
- 66.6 Eventuali richieste di chiarimenti o di integrazione di dati sospendono i termini dei procedimenti. La risposta deve essere comunque trasmessa entro un termine massimo di 30 giorni. Decorso tale termine l'istanza è dichiarata inammissibile e

nel caso di supplemento di istruttoria, si applicano le disposizioni di cui al comma 63.4.

- 66.7 L'Autorità successivamente alla comunicazione di cui al comma 66.4 determina entro 60 (sessanta) giorni la tariffa di riferimento da applicare ai fini della determinazione dei vincoli ai ricavi ammessi per l'anno *t*.

Articolo 67

Informazioni economiche e patrimoniali rilevanti

- 67.1 La disponibilità di informazioni economiche e patrimoniali complete e redatte conformemente ai principi contabili e secondo metodologie verificabili è da considerarsi una condizione necessaria per l'ammissione al regime individuale.
- 67.2 Nel corso dell'istruttoria individuale, l'Autorità, avvalendosi della Cassa, verifica la corretta applicazione delle disposizioni delle deliberazioni in materia di separazione contabile in vigore e i criteri adottati per la registrazione e l'attribuzione dei costi anche al fine di:
- a) verificare la comparabilità dei costi esposti dalle imprese che presenteranno proposte tariffarie in regime individuale;
 - b) evitare che l'adozione di differenti metodologie di registrazione e attribuzione dei costi possano portare a risultati discriminatori tra le imprese.
- 67.3 Con riferimento agli esercizi che si chiudano prima del 31 dicembre 2007, la verifica della corretta applicazione delle disposizioni in materia di separazione contabile, prevista dal comma 67.2, si applica limitatamente alle imprese soggette all'obbligo di redigere conti annuali separati secondo quanto previsto dalla normativa vigente nell'anno a cui si riferiscono i dati esaminati ai fini della valutazione dell'istanza.
- 67.4 Sempre con riferimento agli esercizi che si chiudano prima del 31 dicembre 2007, le imprese di distribuzione non soggette all'obbligo di redazione dei conti annuali separati ai sensi della deliberazione 311/01, redigono i prospetti di cui al comma 64.3, attraverso rielaborazioni extracontabili dei dati di bilancio.

CAPO 3

Determinazione dei livelli iniziali delle componenti tariffarie $t(cen)_{t,c,i}^{capex}$, $t(dis)_{t,c,i}^{capex}$ e $t(dis)_{t,c}^{opex}$ per le imprese ammesse al regime individuale

Articolo 68

Determinazione del capitale investito centralizzato e del valore lordo delle immobilizzazioni centralizzate

- 68.1 Il valore degli *immobili e fabbricati non industriali* viene determinato coerentemente con le disposizioni previste per il regime ordinario.
- 68.2 Il valore delle *altre immobilizzazioni materiali e immobilizzazioni immateriali*, lorde e nette, viene determinato sulla base del costo storico rivalutato, secondo le regole riportate nell'Articolo 71.
- 68.3 Il capitale investito netto centralizzato è calcolato coerentemente con quanto previsto dal comma 4.2.

Articolo 69

Determinazione del capitale investito netto e del valore lordo delle immobilizzazioni di località relative al servizio di distribuzione

- 69.1 Il valore delle immobilizzazioni materiali di località relative al servizio di distribuzione, lordo e netto, viene determinato sulla base del costo storico rivalutato, secondo le regole riportate nell'Articolo 71.
- 69.2 Il capitale investito netto di località è calcolato coerentemente con quanto previsto dal comma 4.3.

Articolo 70

Remunerazione del capitale investito e ammortamenti

- 70.1 La remunerazione del capitale investito netto centralizzato è determinata coerentemente con quanto previsto dal comma 18.1.
- 70.2 La remunerazione del capitale investito netto di località è determinata coerentemente con quanto previsto dal comma 20.1.
- 70.3 Gli ammortamenti degli *immobili e fabbricati non industriali* e gli ammortamenti delle *altre immobilizzazioni materiali e immobilizzazioni immateriali*, gli ammortamenti delle *immobilizzazioni materiali di località relative al servizio di distribuzione* sono determinati sulla base di quanto disposto all'Articolo 74.

Articolo 71

Metodo del costo storico rivalutato

71.1 Il costo storico rivalutato è determinato considerando, per singola categoria di cespiti e per anno di acquisizioni a partire dall'anno $t-52$:

- a) il costo storico originario d'acquisizione dei cespiti in esercizio al 31 dicembre del secondo anno precedente a quello di applicazione del regime individuale, escludendo: interessi passivi in corso d'opera (IPCO) non capitalizzati in sede di bilancio, rivalutazioni economiche e monetarie, disavanzi di fusione, altre poste incrementative non costituenti costo storico originario degli impianti, , oneri promozionali, oneri per il rinnovo e la stipula di concessioni, oneri di avviamento. A partire dall'anno 2009 sono esclusi dal computo anche gli interessi passivi in corso d'opera capitalizzati;
- b) il valore del fondo di ammortamento economico-tecnico calcolato:
 - i. per cespiti acquisiti fino all'anno 2002 incluso:
 - per i periodi di ammortamento fino all'anno 2000 incluso, sulla base delle vite utili adottate dalle imprese, come riportate nei propri bilanci certificati, ai fini del calcolo del fondo ammortamento economico-tecnico, e del costo di cui al punto a); per gli anni in cui dai bilanci certificati non siano desumibili informazioni puntuali circa le aliquote di ammortamento utilizzate, le imprese ricostruiscono il fondo utilizzando le vite utili adottate nel più vecchio bilancio certificato che le riporti; l'Autorità, avvalendosi della Cassa, potrà, qualora ritenuto opportuno, prevedere rettifiche dei dati ricostruiti dalle imprese;
 - per i periodi di ammortamento successivi all'anno 2000 e fino all'anno 2006, sulla base della vita utile tecnica delle infrastrutture riportate nella Tabella 15 della deliberazione n. 87/03;
 - per i periodi di ammortamento successivi all'anno 2006 sulla base delle durate convenzionali dei cespiti di cui alla Tabella 3 della presente RTDG;
 - ii. per cespiti acquisiti successivamente all'anno 2002:
 - per i periodi di ammortamento fino all'anno 2006, sulla base della durata convenzionale di cui alla Tabella 2 della deliberazione n. 170/04;
 - per i periodi di ammortamento successivi all'anno 2006 sulla base delle durate convenzionali dei cespiti di cui alla Tabella 3 della presente RTDG

71.2 Ai fini del calcolo del valore delle immobilizzazioni nette di cui al comma 69.1, vengono considerati anche gli incrementi patrimoniali necessari allo svolgimento del servizio di distribuzione di gas nelle località gestite dall'impresa di

distribuzione interessata, presenti nelle fonti contabili obbligatorie di soggetti diversi dall'esercente.

- 71.3 Relativamente alle località per le quali l'affidamento del servizio di distribuzione è stato aggiudicato successivamente all'entrata in vigore del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164/00, ai sensi dell'articolo 15, comma 15.5, del medesimo decreto, se il valore netto delle immobilizzazioni determinato nella perizia tecnica asseverata differisce per una quantità in valore assoluto minore o uguale al 10% del valore netto delle medesime immobilizzazioni calcolato ai sensi del comma 71.8, l'impresa ai fini del calcolo di cui al comma 71.1, lettera a), considera il valore delle immobilizzazioni nette pagato, così come risultante dalla suddetta perizia e lo imputa all'anno di aggiudicazione. Nel caso contrario, l'Autorità, avvalendosi della Cassa, procederà alla definizione del valore netto delle immobilizzazioni della località in questione, nel rispetto di quanto stabilito nelle convenzioni o nei contratti e, per quanto non desumibile dalla volontà delle parti, con i criteri di cui alle lettere a) e b) dell'articolo 24 del regio decreto 15 ottobre 1925, n. 2578, escludendo sempre la valutazione del mancato profitto derivante dalla conclusione anticipata del rapporto di gestione.
- 71.4 Nel caso di parziale assenza della stratificazione temporale del costo storico originario d'acquisizione dei cespiti iscritti nelle fonti contabili obbligatorie per cause non imputabili all'esercente, il costo stesso, attribuito all'anno di realizzazione degli impianti, e il relativo fondo di ammortamento, vengono valutati tenendo conto:
- a) della vita utile e della vita residua dei cespiti, così come definita dall'impresa nel più remoto tra i bilanci certificati e una perizia tecnica asseverata;
 - b) del costo storico originario di cespiti il più possibile omogenei in termini di risposta qualitativa, di vetustà e di collocazione orografica.
- 71.5 L'impresa distributrice che si avvale della metodologia di cui al comma 71.4 dovrà fornire una proposta motivata del riferimento da adottare.
- 71.6 I valori di cui alle lettere a) e b) del comma 71.1 devono essere corredati dalla dichiarazione del legale rappresentante attestante una corretta ricostruzione del capitale investito in coerenza con gli incrementi patrimoniali risultanti dalla documentazione contabile aziendale e attestante, nei casi in cui ne ricorrano le condizioni, le cause di assenza della parziale stratificazione del costo dei cespiti, non imputabili all'impresa di distribuzione o ai soggetti diversi nel cui bilancio sono presenti incrementi patrimoniali necessari allo svolgimento dell'attività di distribuzione.
- 71.7 Ai fini del calcolo del costo storico rivalutato delle immobilizzazioni nette viene utilizzato il deflatore degli investimenti fissi lordi pubblicato dall'Istat e disponibile nella modulistica pubblicata dall'Autorità per individuare:
- a) il valore lordo rivalutato delle immobilizzazioni;
 - b) il valore rivalutato del fondo ammortamento economico-tecnico.
- 71.8 Il valore netto delle immobilizzazioni è pari alla differenza tra il valore di cui alla lettera a) e il valore di cui alla lettera b), del comma 71.7.

Articolo 72
Poste rettificative

- 72.1 La posta rettificativa, assegnata pro-quota al capitale investito centralizzato e al capitale investito di località relativo al servizio di distribuzione, rilevanti ai fini del regime individuale è il trattamento di fine rapporto effettivamente accantonato al netto degli eventuali crediti per anticipi di imposta sul trattamento di fine rapporto.
- 72.2 Le poste rettificative sono determinate sulla base delle risultanze contabili riferite al secondo esercizio precedente quello di applicazione del regime individuale.
- 72.3 La variazione del valore del fondo di trattamento di fine rapporto riportato nel bilancio d'esercizio utilizzato per la determinazione del vincolo sui ricavi in regime individuale nel corso del periodo di regolazione a seguito di previsioni normative è considerato in sede di aggiornamento annuale delle tariffe di riferimento.

Articolo 73
Contributi

- 73.1 Ai fini della fissazione dei livelli iniziali del capitale investito per il terzo periodo di regolazione, per ciascuna impresa distributrice *c*, con riferimento a ciascuna località *i*, il valore dei contributi pubblici in conto capitale da enti pubblici e dei contributi privati è determinato secondo quanto disposto dai commi 16.3, 16.4, 16.5 e 16.6.

Articolo 74
Ammortamenti

- 74.1 Gli ammortamenti economico-tecnici relativi a immobili e fabbricati non industriali sono calcolati secondo quanto previsto dall'Articolo 8.
- 74.2 Gli ammortamenti economico-tecnici relativi ad altre immobilizzazioni materiali, immobilizzazioni immateriali centralizzate e alle immobilizzazioni di località sono determinati ripartendo il valore lordo rivalutato al lordo dei contributi, per la durata convenzionale tariffaria delle infrastrutture indicata per classe di cespiti nella Tabella 3.
- 74.3 Nel caso in cui l'impresa di distribuzione relativamente ai cespiti di talune località abbia considerato quale costo storico il valore delle immobilizzazioni nette determinato nella perizia tecnica asseverata o definito dall'Autorità, avvalendosi della Cassa, ai sensi del comma 71.3, ai fini del calcolo degli ammortamenti tecnico economici si considera il valore lordo dei medesimi cespiti, così come determinato nelle perizie, ovvero definito dall'Autorità, sulla base del seguente algoritmo:

$$IMM_{lorde} = \frac{IMM_{nette}}{VUT_{perizia}} \times VUT_{perizia}^{totale}$$

dove:

- IMM_{nette} è il valore delle immobilizzazioni nette, così come determinato nella perizia tecnica asseverata, ovvero il valore netto definito dall'Autorità, ai sensi del comma 71.3;
- $VUT_{perizia}^{residua}$ è la vita utile residua dei cespiti oggetto della perizia, così come riportata nella medesima perizia, ovvero come definita dall'Autorità;
- $VUT_{perizia}^{totale}$ è la vita utile dei cespiti oggetto della perizia, così come riportata nella medesima perizia, ovvero come definita dall'Autorità.

Articolo 75

Determinazione costi operativi

- 75.1 Ai fini della determinazione della componente tariffaria a copertura dei costi operativi del servizio di distribuzione nel regime individuale si utilizzano i dati desumibili dai conti annuali separati dell'impresa distributrice.
- 75.2 I costi di distribuzione sono desumibili dai conti economici separati redatti in conformità alle vigenti disposizioni in materia di separazione amministrativa e contabile, al netto di:
- canoni concessori, oneri per contratti d'affitto della rete e degli impianti di distribuzione del gas;
 - ammortamenti e svalutazioni;
 - oneri di gestione relativi a penalità comminate dall'Autorità;
 - accantonamenti e rettifiche operati esclusivamente in applicazione di norme tributarie;
 - accantonamenti per rischi
 - altri accantonamenti.
- 75.3 Tra i costi desumibili dal conto economico dell'impresa ammissibili ai fini del regime individuale non vanno considerate, neppure attraverso l'attribuzione di quote di costi dei servizi comuni e delle funzioni operative condivise, le voci comprese nelle seguenti classi del conto economico:
- proventi e oneri finanziari
 - rettifiche di valori di attività finanziarie;
 - proventi e oneri straordinari;
 - imposte sul reddito d'esercizio.

Articolo 76

Quantificazione dello scostamento massimo ammissibile

- 76.1 Lo scostamento massimo ammissibile è valutato tenendo conto del livello dei costi operativi e del livello dei costi di capitale centralizzato relativo alle *altre immobilizzazioni materiali e alle immobilizzazioni immateriali* centralizzate.

76.2 Lo scostamento è dato dalla differenza tra:

- la somma di:
 - remunerazione del capitale investito netto e ammortamenti relativi ad *altre immobilizzazioni materiali e alle immobilizzazioni immateriali* determinati sulla base del costo storico rivalutato;
 - costi operativi del servizio di distribuzione determinati secondo quanto previsto dall'Articolo 75, al netto delle altre rettifiche relative a componenti del valore della produzione diverse dai ricavi tariffari e dai contributi di allacciamento (ad esempio incrementi di immobilizzazioni per lavori interni, altri ricavi e proventi, ecc);
- e la quota parte del vincolo $VRD_{t,c}^{cen}$, a copertura dei costi operativi del servizio di distribuzione e dei costi di capitale centralizzati relativi ad *altre immobilizzazioni materiali e alle immobilizzazioni immateriali*, calcolato secondo le regole previste per il regime ordinario.

Articolo 77

Valutazione dell'ammissibilità dello scostamento

77.1 L'impresa di distribuzione è tenuta a documentare lo scostamento massimo ammissibile di cui al comma 76.1, comunicato dall'Autorità, con informazioni utili a ricondurlo a variabili esogene fuori da controllo dell'impresa.

77.2 Lo scostamento è ritenuto ammissibile solo se originato da variabili esogene al di fuori del controllo dell'impresa. Le variabili esogene al di fuori del controllo dell'impresa sono quelle relative all'ambito territoriale e al mix di utenze a cui le concessioni dei singoli distributori si riferiscono.

77.3 L'Autorità, avvalendosi della Cassa, verifica l'impatto delle variabili esogene, così come indicato dall'impresa, mediante l'analisi della documentazione fornita e dei processi produttivi aziendali.

77.4 Nel caso in cui l'impresa di distribuzione non sia in grado di dimostrare che lo scostamento deriva da variabili esogene fuori dal controllo dell'impresa, ovvero l'Autorità non ritenga ammissibile lo scostamento evidenziato, si applicano le disposizioni del regime ordinario.

77.5 Lo scostamento non è ritenuto ammissibile quando:

- a) è legato a un uso non efficiente dei fattori produttivi;
- b) non è documentata l'origine esogena dello scostamento.

Articolo 78

Determinazione dei livelli iniziali delle componenti $t(cen)_{t,c}^{capex}$, $t(dis)_{t,c,i}^{capex}$, $t(dis)_{t,c}^{opex}$

78.1 La componente $t(cen)_{t,c}^{capex}$ secondo il regime individuale è calcolata come rapporto tra:

- la somma della remunerazione del capitale investito relativa ai cespiti centralizzati, determinata ai sensi del comma 70.1, e degli ammortamenti relativi ai cespiti centralizzati, determinati ai sensi del comma 70.3;
- il numero di punti di riconsegna atteso per l'anno t , fatto pari al dato relativo all'anno $t-2$.

78.2 La componente $t(dis)_{t,c,i}^{capex}$ secondo il regime individuale è calcolata come rapporto tra:

- la somma della remunerazione del capitale investito netto di località, determinata ai sensi delle disposizioni del comma 70.2, e degli ammortamenti delle immobilizzazioni materiali di località, determinate ai sensi delle disposizioni del comma 70.3;
- il numero di punti di riconsegna atteso per l'anno t nella località i , fatto pari al dato relativo all'anno $t-2$.

78.3 La componente $t(dis)_{t,c}^{opex}$ secondo il regime individuale è calcolata come rapporto tra:

- i costi operativi effettivi, a cui viene sottratta la differenza tra lo scostamento massimo ammissibile di cui al comma 76.1 e lo scostamento ammissibile, come valutato ai sensi dell'Articolo 77;
- il numero di punti di riconsegna atteso per l'anno t , fatto pari al dato relativo all'anno $t-2$.

CAPO 4

Aggiornamenti annuali delle componenti $t(cen)_{t,c}^{capex}$, $t(dis)_{t,c,i}^{capex}$, $t(dis)_{t,c}^{opex}$

Articolo 79

Aggiornamenti delle componenti $t(cen)_{t,c}^{capex}$, $t(dis)_{t,c,i}^{capex}$, $t(dis)_{t,c}^{opex}$

- 79.1 La componente $t(cen)_{t,c}^{capex}$ è aggiornata secondo le disposizioni previste per il regime ordinario.
- 79.2 La componente $t(dis)_{t,c}^{capex}$ è aggiornata secondo le disposizioni previste per il regime ordinario, fatto salvo che i nuovi investimenti a partire dall'anno 2010 sono valutati a consuntivo. L'impresa distributrice in ogni caso deve fornire giustificazione e documentazione a supporto di eventuali scostamenti rispetto alle valorizzazioni secondo il prezzario di cui al comma 46.3 e il riconoscimento è subordinato all'accettazione delle motivazioni da parte dell'Autorità.
- 79.3 La componente $t(dis)_{09,c}^{opex}$ è aggiornata secondo le disposizioni previste per il regime ordinario.

SEZIONE III

DISTRIBUZIONE DI GAS DIVERSI DAL NATURALE A MEZZO DI RETI CANALIZZATE

TITOLO 1

DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 80

Ambito di applicazione

- 80.1 La presente Sezione III definisce i criteri per la determinazione dei corrispettivi per la remunerazione dei seguenti servizi di pubblica utilità:
- a) distribuzione di gas diversi dal naturale a mezzo di reti canalizzate;
 - b) misura di gas diversi dal naturale distribuiti a mezzo di reti canalizzate, distinta nelle funzioni di
 - installazione e manutenzione dei misuratori;
 - raccolta delle misure, validazione e registrazione delle misure.
- 80.2 I corrispettivi di cui al comma 80.1 coprono i costi delle infrastrutture di rete, i costi di esercizio e manutenzione delle reti canalizzate per la distribuzione del gas naturale e comprende anche il costo di eventuali serbatoi di alimentazione direttamente connessi alle medesime reti canalizzate di distribuzione. Non coprono invece i costi della commercializzazione del servizio di distribuzione.
- 80.3 Ai fini del presente provvedimento i gas diversi da gas naturale si suddividono nelle seguenti categorie:
- a) gas di petrolio liquefatti sono i gas di petrolio liquefatti e loro miscele, anche con aria (di seguito: GPL);
 - b) gas manifatturati sono i gas manifatturati composti in prevalenza da propano o da gas naturale e i gas in condensabili da raffineria (di seguito: gas manifatturati).
- 80.4 Rientrano nell'ambito di applicazione della presente parte le reti canalizzate che abbiano le seguenti caratteristiche:
- siano gestite in concessione;
 - non siano gestite in concessione, ma abbiano le seguenti caratteristiche:
 - servano almeno 50 punti di riconsegna;

- prevedano l'utilizzo di suolo pubblico;
- i contratti stipulati con i clienti finali prevedano vincoli di esclusiva per durate superiori a cinque anni.

Articolo 81

Regimi di determinazione dei vincoli

81.1 Si distinguono due regimi di determinazione dei vincoli ai ricavi ammessi:

- il regime ordinario;
- il regime individuale.

Articolo 82

Composizione del capitale investito riconosciuto ai fini regolatori

82.1 Si applicano le disposizioni di cui all'Articolo 4.

Articolo 83

Immobilizzazioni di località e immobilizzazioni centralizzate

83.1 Si applicano le disposizioni di cui all'Articolo 5.

TITOLO 2

DETERMINAZIONE DEL VALORE DELLE IMMOBILIZZAZIONI NETTE, REMUNERAZIONE DEL CAPITALE INVESTITO E AMMORTAMENTO

Articolo 84

Capitale investito, remunerazione del capitale e ammortamenti

84.1 Si applicano le disposizioni previste nel Titolo 2 e Titolo 3 della Sezione II per i servizi di distribuzione e misura del gas naturale.

TITOLO 3

TARIFFA DI RIFERIMENTO, VINCOLI AI RICAVI AMMESSI E OPZIONI TARIFFARIE NEL REGIME ORDINARIO

CAPO 1

Tariffa di riferimento e composizione dei vincoli ai ricavi ammessi.

Articolo 85

Tariffa di riferimento

- 85.1 Si applicano le disposizioni previste nel Titolo 4 della Sezione II per i servizi di distribuzione e misura del gas naturale.

CAPO 2

Opzioni tariffarie

Articolo 86

Opzioni tariffarie per il servizio di distribuzione e misura

- 86.1 Ciascuna impresa distributrice applica alle attuali e potenziali controparti di contratti aventi ad oggetto i servizi di cui al comma 80.1, opzioni tariffarie approvate dall'Autorità a copertura dei costi relativi ai servizi di distribuzione e misura.
- 86.2 Gli esercenti differenziano le opzioni tariffarie per *ambito gas diversi*.
- 86.3 L'opzione tariffaria di cui al comma 86.1 è composta dalle seguenti componenti:
- a) ot_1 , espressa in euro per punto di riconsegna. L'esercente può differenziare la componente ot_1 per scaglione di consumo, nei limiti previsti dalla Tabella 6;
 - b) ot_3 , espresso in centesimi di euro/standard metro cubo. L'esercente può articolare i corrispettivi per scaglioni di consumo f , in numero non superiore a otto, aventi come limiti i valori scelti tra quelli indicati nella Tabella 6;
 - c) $\tau_1(mis)$.
- 86.4 Si applicano inoltre le disposizioni di cui all'Articolo 40.

Articolo 87

Ammissibilità delle opzioni tariffarie

87.1 Per ciascun *ambito gas diversi* le opzioni tariffarie di cui all'Articolo 86 sono considerate ammissibili, se i ricavi che gli esercenti possono conseguire dall'applicazione delle componenti ot_1 , ot_3 $\tau_1(mis)$ delle medesime opzioni tariffarie, in una valutazione *ex-ante* sulla base dei punti di riconsegna serviti e dei volumi erogati nell'anno t-2, risultano non superiori al ricavo conseguibile dall'applicazione della tariffa di riferimento.

Articolo 88

Modalità di calcolo dei coefficienti di conversione dei volumi misurati per i gas diversi dal gas naturale

88.1 Ai fini della correzione dei quantitativi misurati dei gas diversi dal gas naturale si applicano le disposizioni di cui al comma 38.2, considerando i seguenti valori di pressione relativa di misura convenzionale p_{mc} :

- 0,020 bar per i punti alimentati in bassa pressione con miscele di gas naturale o di gas di petrolio liquefatti con aria e per i gas manifatturati;
- 0,030 bar per le miscele di gas di petrolio liquefatti e per gli altri tipi di gas.

TITOLO 4

AGGIORNAMENTO ANNUALE DELLE COMPONENTI DELLA TARIFFA DI RIFERIMENTO

Articolo 89

Regole di aggiornamento

89.1 Si applicano le disposizioni previste dalla regolazione della distribuzione del gas naturale.

TITOLO 5

REGIME INDIVIDUALE

Articolo 90

Regime individuale gas diversi

- 90.1 Il regime individuale è applicato ai soggetti che presentano apposita istanza. Si applicano le disposizioni previste per le imprese distributrici di gas naturale, di cui al Titolo 10 della Sezione II.

SEZIONE IV

PRESTAZIONI PATRIMONIALI IMPOSTE

Articolo 91

Disposizioni generali

91.1 Nella presente sezione sono disciplinate le modalità di esazione delle componenti tariffarie *UG₁*, *GS*, *RE* ed *RS*.

Articolo 92

Esazione delle componenti

92.1 Le imprese distributrici versano alla Cassa, entro 60 (sessanta) giorni dal termine di ciascun bimestre, in relazione al servizio di distribuzione del gas naturale erogato nel bimestre medesimo il gettito delle componenti *UG₁*, *GS*, *RE* ed *RS*.

SEZIONE V

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI CASSA CONGUAGLIO E ULTERIORI ONERI

Articolo 93

Conti di gestione

93.1 Sono istituiti presso la Cassa:

- a) il *Fondo per misure ed interventi per il risparmio energetico e lo sviluppo delle fonti rinnovabili nel settore del gas naturale*;
- b) il *Conto per la qualità dei servizi gas*;
- c) il *Conto per la perequazione tariffaria distribuzione gas*
- d) il *Conto per la compensazione delle agevolazioni tariffarie ai clienti del settore gas in stato di disagio*.

Articolo 94

Fondo per misure ed interventi per il risparmio energetico e lo sviluppo delle fonti rinnovabili nel settore del gas naturale

- 94.1 Il *Fondo per misure ed interventi per il risparmio energetico e lo sviluppo delle fonti rinnovabili nel settore del gas naturale* viene utilizzato per la copertura dei costi derivanti alle imprese di distribuzione per la realizzazione di progetti di risparmio energetico ai sensi delle disposizioni del decreto 20 luglio 2004, come modificato dal decreto del Ministero dello Sviluppo Economico di concerto con il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 21 dicembre 2007.
- 94.2 Il *Fondo per misure ed interventi per il risparmio energetico e lo sviluppo delle fonti rinnovabili nel settore del gas naturale* è alimentato dal gettito rinveniente dall'applicazione della componente *RE*, di cui al comma 35.3, lettera e).

Articolo 95

Conto per la qualità dei servizi gas

- 95.1 Il *Conto qualità dei servizi gas* è utilizzato per il finanziamento, per i rispettivi anni di competenza, degli incentivi in materia di qualità dei servizi gas, come disciplinati nella parte II del presente Testo integrato.
- 95.2 Il *Conto qualità dei servizi gas* è alimentato dal gettito rinveniente dall'applicazione della componente *RS*, di cui al comma 35.3, lettera f).

Articolo 96

Conto per la perequazione tariffaria distribuzione gas

- 96.1 Il *Conto per la perequazione tariffaria distribuzione gas* è utilizzato per la copertura dei saldi di perequazione, per la copertura di eventuali conguagli tariffari che dovessero emergere a seguito di rettifiche comunicate dalle imprese distributrici e per la copertura dei costi propri delle attività istruttorie relative al regime individuale.
- 96.2 Il *Conto per la perequazione tariffaria distribuzione gas* è alimentato dal gettito rinveniente dall'applicazione della componente *UG₁*, di cui al comma 35.3, lettera c).

Articolo 97

Conto per la compensazione delle agevolazioni tariffarie ai clienti del settore gas in stato di disagio

- 97.1 Il *Conto per la compensazione delle agevolazioni tariffarie ai clienti del settore gas in stato di disagio* è destinato alla gestione dei meccanismi di tutela dei clienti del settore gas in stato di disagio.

97.2 Il Conto per la compensazione delle agevolazioni tariffarie ai clienti del settore gas in stato di disagio è alimentato dal gettito rinveniente dall'applicazione della componente GS, di cui al comma 35.3, lettera d).

Articolo 98 *Altre disposizioni*

- 98.1 Entro centoventi giorni dal termine di ciascun bimestre, la Cassa trasmette all'Autorità un rapporto dettagliato della gestione dei conti da essa gestiti, fornendo elementi utili per gli aggiornamenti delle corrispondenti componenti tariffarie.
- 98.2 La Cassa può utilizzare le giacenze esistenti presso i conti di cui al comma 93.1 per far fronte a eventuali carenze temporanee di disponibilità di taluno di essi, a condizione che sia garantita la capienza dei conti dai quali il prelievo è stato effettuato a fronte dei previsti pagamenti e che, a tal fine, si provveda al loro progressivo reintegro.
- 98.3 In caso di mancato o parziale versamento da parte degli esercenti, la Cassa applica sulla somma dovuta un tasso di interessi di mora pari all'Euribor a un mese base 360 maggiorato di tre punti e mezzo percentuali.
- 98.4 Ai fini delle determinazioni di sua competenza, la Cassa può procedere ad accertamenti di natura amministrativa, tecnica, contabile e gestionale, consistenti nell'audizione e nel confronto dei soggetti coinvolti, nella ricognizione di luoghi ed impianti, nella ricerca, verifica e comparazione di documenti. In caso di rifiuto di collaborazione da parte degli esercenti, la Cassa procede a far menzione della circostanza nel verbale, onde trarne elementi di valutazione.

Tabella 1: Tasso di diffusione della distribuzione gas per le località in periodo di avviamento

Anno del periodo di avviamento	Tasso diffusione
I° anno	10%
II° anno	15%
III° anno	20%

Tabella 2: Deflatore degli investimenti

Anno	2006
1956	29,044
1957	28,236
1958	28,888
1959	29,092
1960	27,924
1961	26,950
1962	25,852
1963	23,913
1964	22,912
1965	22,839
1966	22,225
1967	21,494
1968	21,011
1969	19,840
1970	17,461
1971	16,581
1972	16,053
1973	13,395
1974	10,336
1975	8,816
1976	7,368
1977	6,275
1978	5,542
1979	4,818
1980	3,889
1981	3,181
1982	2,764
1983	2,478
1984	2,269
1985	2,081
1986	2,005
1987	1,921
1988	1,819
1989	1,726
1990	1,619
1991	1,529
1992	1,471
1993	1,417
1994	1,370
1995	1,317
1996	1,274
1997	1,240
1998	1,219
1999	1,201
2000	1,168
2001	1,141
2002	1,112
2003	1,090
2004	1,056
2005	1,024
2006	1,000

Tabella 3: Durate convenzionali dei cespiti

Categoria di cespiti	Anni
Immobili e fabbricati	40
Condotte stradali	50
Impianti principali e secondari	20
Impianti di derivazione (allacciamenti)	40
Gruppi di misura convenzionali	20
Gruppi di misura elettronici (con sistemi telelettura/telegestione)	15
Altre immobilizzazioni materiali e immobilizzazioni immateriali	7

Tabella 4 - Valori della componente a copertura dei costi operativi relativi al servizio di distribuzione (euro/punto di riconsegna)

		$t(dis)_{2009,d,r}^{opex}$		
		densità clientela		
		alta	media	bassa
dimensione imprese	grandi	39,30	43,74	46,46
	medie	44,52	49,55	52,64
	piccole	47,75	53,15	56,46

grandi: oltre 300.000 punti di riconsegna
 medie: oltre 50.000 e fino a 300.000 punti di riconsegna
 piccole: fino a 50.000 punti di riconsegna

alta densità: oltre 0,12 punti di riconsegna per metro di condotta
 media densità: oltre 0,07 e fino a 0,12 punti di riconsegna per metro di condotta
 bassa densità: fino a 0,07 punti di riconsegna per metro di condotta

Tabella 5 - Valori delle componenti a copertura dei costi operativi relativi al servizio di misura e alla commercializzazione dei servizi di distribuzione e misura (euro/punto di riconsegna)

$t(ins)_t^{opex}$	2,27
$t(rac)_t^{opex}$	2,95
$t(cot)$	0,79

Tabella 6: Articolazione della struttura tariffaria per la quota variabile della tariffa obbligatoria

SCAGLIONI DI CONSUMO	standard metri cubi/anno	Corrispettivi unitari (centesimi di euro/smc)
1	0-120	0,00
2	121-480	11,06
3	481-1.560	6,93
4	1.561-5.000	5,78
5	5.001-80.000	4,39
6	80.001-200.000	2,35
7	200.001-1.000.000	1,00
8	oltre 1.000.000	0,19

Tabella 7: Numero dei giorni di esercizio dell'impianto di ciascuna località in funzione della zona climatica di appartenenza

Zona climatica	B	C	D	E	F
numero di giorni	121	137	166	183	272

Tabella 8: Valori unitari della penale per mancata installazione dei misuratori

Classe del gruppo di misura	Importo (euro)
maggiore di G40	54
maggiore o uguale di G16 e minore o uguale di G40	21
maggiore o uguale di G6 e minore o uguale di G16	12
minore o uguale di G6	4